Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 25 giugno 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo · Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 maggio 1942-XX, n. 661.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1942-XX, n. 20, concernente agevolazioni tributarie per la sistemazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 gennaio 1942-XX, n. 20, concernente agevolazioni tributarie per la sistemazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 26 maggio 1942-XX, n. 662.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 2 marzo 1942-XX, n. 88, concernente l'esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame e delle relative carni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 marzo 1942-XX, n. 88, concernente l'esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame e delle relative carni, con la seguente modificazione:

All'art. 1, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

« Nei confronti degli industriali e dei grossisti che detengano, giusta le risultanze dei documenti prescritti, quantitativi di generi, di cui al comma precedente (comprese le salumerie), che hanno scontato l'imposta sull'entrata a norma delle disposizioni già in vigore e devono essere rivenduti ai nuovi prezzi, sarà corrisposta, con determinazione del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per l'agricoltura e per le foreste, una quota di integrazione di prezzo, in relazione ai quantitativi detenuti, ai prezzi d'acquisto e alle variazioni dei prezzi di rivendita.

« Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 28 maggio 1942-XX, n. 663.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

L'assegnazione di cui al R. decreto 15 novembre 1938, n. 1873, e la quota stabilita dall'art. 20 del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 245, per sovvenzioni alla costruzione di navi mercantili, al netto della somma di L. 3.000.000 da destinare alla partecipazione dello Stato al capitale della Banca nazionale del Lavoro, ai termini dell'art. 2 della legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 731, sono inscritte per L. 328.000.000 nella parte ordinaria, al capitolo n. 61 e per L. 614.000.000 nella parte straordinaria al capitolo n. 75.

Art. 3.

È autorizzata l'inscrizione della somma di lire 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1942-43, per la costituzione di scorte intangibili.

Art. 4.

La quota relativa all'esercizio finanziario 1942-43 della spesa autorizzata con l'art. 4 della legge 5 maggio 1941, n. 430, per il miglioramento dell'efficienza bellica delle

piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi, è aumentata di L. 25.000.000, restando elevato di uguale somma l'importo complessivo della spesa stessa.

Art. 5.

La quota relativa all'esercizio finanziario 1942-43 della spesa autorizzata con l'art. 5 della legge 5 maggio 1941-XIX, n. 430, per lavori portuali interessanti il miglioramento delle piazze marittime e delle basi navali, è aumentata di L. 12.000.000, restando elevato di uguale somma l'importo complessivo della spesa stessa.

Art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico concernente l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263, sono estese anche ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi arsenali militari marittimi; i relativi prelevamenti per questo titolo non potranno eccedere, durante l'esercizio 1942-43, complessivamente la somma di L. 3.000.000.

I capitoli, a favore dei quali, nell'esercizio 1942-43, potranno operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui ai succitati articoli, sono descritti nell'elenco annesso alla presente legge.

Art. 7.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1942-43 la facoltà concessa al Ministro per la marina dal decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 189, di imputare i pagamenti ivi contemplati sui fondi residui fino al totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza della parte ordinaria del bilancio, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative agli esercizi precedenti, limitatamente ai capitoli di cui appresso:

Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario.
Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri.
Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni in genere - Materiale per l'esercizio, ecc.
Difese marittime e costiere, ecc.
Combustibili liquidi e solidi, ecc.
Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc.
Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.
Materiali e lavori di manutenzione, ecc. del Regio naviglio, ecc.
Rinnovamento munizionamento e torpedini, ecc.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Ministero - Personale (carriera amministrativa e subalterni) - Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	5.300.000 —
2	Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero; fitto di locali per l'Amministrazione centrale e canoni d'acqua	1.000.000 —
3	Servizio delle autovetture per l'Amministrazione centrale	100.000 —
4	Biblioteche della Regia marina	40.000 —
5	Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
6	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
7	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*)	31.500 —
8	Spese per indennità di infortuni e risarcimento di danni (*Spesa obbligatoria*)	50.000 —
9	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	80.000 —
10	Sussidi ad impiegati, ad insegnanti, al personale subalterno, a quello avventizio ed al personale salariato pel servizio dei fari, in attività di servizio	80.000 —
11	Sussidi ad impiegati, insegnanti, militari, operai ed agenti di basso servizio già appartenenti all'Amministrazione della marina e loro famiglie	100.000 —
12	Premi di operosità e di rendimento al personale civile di ruolo della Regia marina, a quello di altre Amministrazioni dello Stato ed ai militari destinati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale ed il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi	675.000 —
13	Premi di operosità e di rendimento al personale avventizio	3.000.000 —
14	Spese di viaggio ed indennità di missione al personale dell'Amministrazione centrale — Indennità ai membri di Commissioni	300.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
15	Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie - Premi e contributi per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi della marina	445.000 —
16	Spese per acquisto di medaglie al valor militare ed al valore di marina; acquisto di decorazioni	8.000 —
17	Spese casuali	12.000 —
18	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della Regia marina (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238)	*per memoria*
		11.321.500 —
	Debito vitalizio.	
19	Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (*Spese fisse*)	79.000.000 —
20	Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (*Spese fisse*)	40.500.000 —
21	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
		119.600.000 —
	Spese per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo.	
22	Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo — Stipendi, paghe ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	8.245.000 —
23	Spese per la manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e del segnalamento marittimo - Materiale e mano d'opera - Rinnovazione degli apparecchi - Pigioni pel servizio dei fari e del segnalamento	3.900.000 —
24	Spese di trasferte e di missioni del personale direttivo e subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo; indennità ai membri della Commissione permanente per l'illuminazione e segnalamento delle coste e spese per il funzionamento della medesima - Indennità di responsabilità ai comandanti di zona	185.000 —
		12.330.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	Spese per la marina militare.	
25	Ufficiali della Regia marina - Stipendi, ed assegni vari continuativi - Indennità coloniali varie (*Spese fisse*)	145.000.000 —
26	Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua (*Spese fisse*)	2.100.000 —
27	Indennità di corredo e contributi scolastici per gli ufficiali della Regia marina	280.000 —
28	Corpo Reale equipaggi marittimi — Stipendi ed assegni vari continuativi, paghe e rafferme - Indennità coloniali varie - Paghe e competenze accessorie al personale indigeno (*Spese fisse*)	295.000.000 —
29	Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi (*Spese fisse*)	60.000.000 —
30	Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario	110.000.000 —
31	Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri	320.000.000 —
32	Corpo Reale equipaggi marittimi — Soprassoldi, gratificazioni di rafferma - Sussidi per disgraziati accidenti - Spese per operazioni di leva, indennità per servizi speciali - Spese per servizio di mobilitazione ed informazioni - Contribuzione alla Cassa invalidi della marina mercantile - Gratificazioni ai riformati, alte paghe ai musicanti e strumenti musicali - Spese delle scuole a terra - Distinzioni onorifiche - Spese per giochi sportivi e ricreatori - Biblioteche dei marinai - Trasporti di materiali - Rette ad Istituti per ricovero di figli di militari - Spese inerenti al funzionamento della pre-post-marinara	33.000.000 —
33	Difese costiere - Soprassoldi al personale	1.600.000 —
34	Servizio semaforico e radiotelegrafico — Soprassoldi al personale militare - Spese per fattorini e cantonieri - Contributo al Comitato interministeriale per i servizi elettrici	3.200.000 —
35	Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali — Stipendi, assegni vari continuativi, paghe, indennità e soprassoldi (*Spese fisse*)	5.500.000 —
36	Retribuzione alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, alle truppe indigene e guardie giurate per il servizio di sorveglianza ai depositi di combustibili e di munizionamento	3.200.000 —
37	Indennità di rappresentanza, di alloggio, indennità per rimborso di spese, soprassoldi ed assegni speciali a terra (Regio decreto 2 giugno 1924-II, n. 931)	1.100.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
38	Indennità di missione e di tramutamento per gli ufficiali, i personali civili dipartimentali, il personale avventizio, i funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e gli estranei	10.650.000 —
39	Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi	18.000.000 —
40	Premi per invenzioni, lavori e studi recanti un utile contributo nei riguardi scientifici, tecnici od economici, ai servizi della Regia marina	*per memoria*
41	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari	16.000.000 —
42	Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna) - Spese per il contingente in Cina - Spese riservate del Capo di Stato Maggiore	125.000.000 —
43	Istituti di marina (Istituto di guerra marittima - Scuola di sanità militare marittima - Accademia navale - Scuola meccanici - Scuola specialisti - Scuola telemetristi - Scuola sommergibilisti - Comando delle scuole del Corpo Reale equipaggi marittimi) - Spese di funzionamento e di mense - Soprassoldi d'insegnamento ai professori militari	22.000.000 —
44	Istituti di marina - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale civile insegnante e di gabinetto (*Spese fisse*)	630.000 —
45	Spese di giustizia - Spese inerenti ai reati di renitenza e diserzione - Spese per le carceri militari marittime - Soprassoldi ai giudici istruttori - Contributo per il funzionamento del tribunale supremo militare (*Spesa obbligatoria*)	80.000 —
46	Servizio idrografico - Stipendi ed assegni varii continuativi al personale civile insegnante del Regio Istituto idrografico di Genova (*Spese fisse*)	105.000 —
47	Servizio idrografico - Materiale	700.000 —
48	Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi marittimi (giornate di cura e materiali d'ospedale)	12.000.000 —
49	Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (*Spese fisse*)	2.700.000 —
50	Manutenzione di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare e nuove costruzioni ordinarie per i servizi militari marittimi - Spese per i nuovi impianti di illuminazione elettrica, e per la relativa manutenzione, negli immobili militari marittimi - Spese di materiali, mercedi ed assegni vari al personale lavorante - Indennità di missione al personale militare e civile di ruolo dell'Amministrazione della guerra	36.000.000 —
51	Fitto di locali e canoni d'acqua per la marina militare	8.000.000 —
52	Personali civili della Regia marina (chimici del laboratorio sperimentale: fisici ed ingegneri elettrotecnici, ragionieri, capi tecnici, disegnatori tecnici, contabili, aiutanti capi tecnici, aiutanti disegnatori e personale d'ordine) - Stipendi ed assegni vari continuativi - Indennità coloniale (*Spese fisse*)	33.500.000 —
53	Indennità di gestione e di responsabilità	108.000 —
54	Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni in genere - Materiale per l'esercizio, per la manutenzione e per il miglioramento - Linee telegrafiche e telefoniche e indennità di missione al personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per sopraluoghi, per studi e collaudi interessanti le linee della Regia marina	17.000.000 —
55	Difese marittime e costiere - Armi e materiale da guerra per il miglioramento e la conservazione della efficienza bellica - Materiale di uso specifico delle difese stesse, compresa la spesa per energia elettrica non inerente al servizio del casermaggio e degli arsenali - Linee telegrafiche e telefoniche e indennità di missione al personale dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche per sopraluoghi, per studi e collaudi interessanti le linee della Regia marina	140.000.000 —
56	Servizio automobilistico per i dipartimenti militari marittimi	4.000.000 —
57	Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, per i servizi di bordo e per quelli a terra in genere della Regia marina - Spese relative - Ricostituzione delle scorte nei depositi combustibili - Costruzione ed impianti di serbatoi di combustibili liquidi - Fornitura d'energia per l'esercizio degli apparati motori per i servizi a terra e per le Regie navi in disarmo e in riparazione - Materiali occorrenti per la produzione, trasformazione e utilizzazione della energia elettrica nei Regi arsenali militari marittimi, basi navali, officine	500.000.000 —
58	Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori principali ed accessori in navigazione e per il servizio di porto dei medesimi, per le stazioni fotoelettriche, radiotelegrafiche, per le difese marittime e costiere e per gli autoveicoli, per gli apparati motori degli arsenali e per le ferrovie locali - Ricostituzione delle scorte nei depositi - Materiali di consumo per le Regie navi	130.000.000 —
59	Acquisti ed impianti di macchinari ed attrezzi, occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi - Trasformazione e manutenzione dei mezzi di lavoro	60.000.000 —
60	Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi - Spese di collaudo dei materiali - Spese per il movimento e trasporto dei materiali - Spese per i musei navali -	

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	Spese per l'intensificazione della vendita del materiale esuberante ai bisogni della Regia marina e pel funzionamento della relativa Commissione superiore	35.000.000 —
61	Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi e provvista delle relative dotazioni da eseguirsi nei Regi arsenali militari marittimi e presso l'industria privata — Sistemazione di cannoni sulle navi mercantili a scafo metallico — Acquisto di navi già costruite	328.000.000 —
62	Materiali e lavori di manutenzione e di riparazione nei Regi arsenali o presso l'industria privata alle unità inscritte nel quadro del Regio naviglio ed ai galleggianti, bacini, imbarcazioni, contraddistinti da caratteristiche della Regia marina — Ricambio delle dotazioni per dette unità, galleggianti, bacini, imbarcazioni, da effettuarsi con i mezzi dei Regi arsenali o dell'industria privata	600.000.000 —
63	Rinnovamento munizionamento e torpedini — Munizionamento per esercitazioni di tiro a terra ed a bordo — Materiali per la costruzione di bersagli - Premi di tiro	150.000.000 —
64	Personale lavorante — Mercedi giornaliere, cottimo e premi — Sussidi — Soprassoldi — Missioni, trasferte e spese d'assicurazione — Acquisto di mute speciali da lavoro e di oggetti di medicazione	308.000.000 —
65	Personale avventizio - Retribuzioni, aggiunta di famiglia e assegni personali - Assicurazioni obbligatorie - Indennità di licenziamento	42.200.000 —
66	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (Regio decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263)	*per memoria*
67	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese della marina militare	4.000.000 —
68	Assegni fissi per spese di cancelleria occorrenti al funzionamento degli uffici dipartimentali ed analoghe spese degli enti sprovvisti di assegni	600.000 —
69	Spese postali, telegrafiche e telefoniche dipartimentali	800.000 —
70	Spese per rilegature, macchine da scrivere, calcolatrici e materiali speciali - Acquisto di pubblicazioni tecniche per uso degli uffici dipartimentali	900.000 —
		3.585.953.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
71	Ufficiali della Regia marina in congedo provvisorio — Assegni ed indennità relative (*Spese fisse*)	300.000 —
72	Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia (*Spese fisse*)	2.000.000 —
73	Indennità di licenziamento al personale lavorante della Regia marina (Regi decreti 19 aprile 1923-I, n. 945 e 7 giugno 1928-VI, n. 1536)	350.000 —
74	Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri — Assegni ed indennità militare (*Spese fisse*)	500.000 —
		3.150.000 —
	SPESE PER LA MARINA MILITARE.	
75	Fondo complementare per le nuove costruzioni navali	639.000.000 —
76	Acquisti di materiali vari per costituzione di scorte intangibili	20.000.000 —
77	Miglioramento dell'efficienza bellica delle Piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi, depositi per munizioni e torpedini — Spese di materiali; mercedi ed assegni vari al personale lavorante — Indennità di missione al personale militare e civile di ruolo dell'Amministrazione della guerra	100.000.000 —
78	Lavori portuali per il miglioramento delle Piazze marittime e delle basi navali — Spese di materiali; mercedi ed assegni vari al personale lavorante	47.000.000 —
79	Contributo per la costruzione dell'acquedotto di La Maddalena	352.630 —
80	Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina dipendenti dello stato di guerra	*per memoria*
		806.352.630 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	Spese diverse.	
81	Contributo dell'Amministrazione della marina all'ammortamento dei mutui contratti dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la costruzione di alloggi per i dipendenti dell'Amministrazione medesima (Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 147, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1076 e legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1425).	270.000 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali.*	
	Partite che si compensano nell'entrata.	
82	Fondo scorta per le Regie navi e per i corpi e gli enti a terra della Regia marina (Regio decreto-legge 5 dicembre 1928-VII, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928-VII, n. 3049)	140.000.000 —
	Partecipazioni azionarie	
83	Partecipazione dello Stato al capitale della Banca Nazionale del Lavoro in relazione alla somma di L. 30.000.000, assegnata dalla Banca medesima per operazioni di credito relative alla costruzione ed al miglioramento di motopescherecci idonei anche ai servizi ausiliari della Regia marina (art. 2 della legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 731) (quarta delle cinque rate).	3.000.000 —
		143.000.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	11.321.500 —
	Debito vitalizio	119.600.000 —
	Spese per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo	12.330.000 —
	Spese per la marina militare	3.585.953.000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	3.729.204.500 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	3.150.000 —
	Spese per la marina militare	806.352.630 —
	Spese diverse	270.000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	809.772.630 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Partite che si compensano nell'entrata	140.000.000 —
	Partecipazioni azionarie	3.000.000 —
		143.000.000 —
	Totale del Titolo II — Spesa straordinaria	952.772.630 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	4.681.977.130 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	4.538.977.130 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	143.000.000 —
	Totale generale	4.681.977.130 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1942-43, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 66 (articoli 20 e 44 del Regio decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263, e articolo 3 della presente legge).

Capitolo n. 25. — Ufficiali della Regia marina - Stipendi ed assegni vari continuativi - Indennità coloniali varie (*Spese fisse*).

Capitolo n. 26. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua (*Spese fisse*).

Capitolo n. 27. — Indennità di corredo e contributi scolastici per gli ufficiali della Regia marina.

Capitolo n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi ed assegni vari continuativi, paghe e rafferme - Indennità coloniali varie - Paghe e competenze accessorie al personale indigeno (*Spese fisse*).

Capitolo n. 29. — Indennità militare ad ufficiali della R. marina, ecc.

Capitolo n. 30. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario.

Capitolo n. 31. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri.

Capitolo n. 32. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, gratificazioni di rafferma - Sussidi per disgraziati accidenti, ecc.

Capitolo n. 33. — Difese costiere - Soprassoldi al personale.

Capitolo n. 34. — Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi al personale militare - Spese per fattorini e cantonieri, ecc.

Capitolo n. 35. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, assegni vari continuativi, paghe, indennità e soprassoldi (*Spese fisse*).

Capitolo n. 36. — Retribuzione alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, alle truppe indigene e guardie giurate per il servizio di sorveglianza ai depositi di combustibili e di munizionamento.

Capitolo n. 37. — Indennità di rappresentanza, di alloggio, indennità per rimborso di spese, ecc.

Capitolo n. 38. — Indennità di missione e di tramutamento per gli ufficiali, per i personali civili dipartimentali, ecc.

Capitolo n. 39. — Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Capitolo n. 41. — Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari.

Capitolo n. 42. — Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna) - Spese per il contingente in Cina - Spese riservate del Capo di Stato Maggiore.

Capitolo n. 43. — Istituti di marina (Istituto di guerra marittima - Scuola di sanità militare marittima - Accademia navale - Scuola meccanici Scuola specialisti, ecc.). Spese di funzionamento, ecc.

Capitolo n. 48. — Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi marittimi (giornate di cura e materiali d'ospedale).

Capitolo n. 49. — Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (*Spese fisse*).

Capitolo n. 62. — Materiali e lavori di manutenzione e di riparazione nei Regi arsenali o presso l'industria privata alle unità inscritte nel quadro del Regio naviglio ed ai galleggianti, bacini, imbarcazioni, contraddistinti da caratteristiche della Regia marina - Ricambio delle dotazioni per dette unità, galleggianti, bacini, imbarcazioni, da effettuarsi con i mezzi dei Regi arsenali o dall'industria privata.

Capitolo n. 64. — Personale lavorante - Mercedi giornaliere, cottimo e premi - Sussidi - Soprassoldi - Missioni, trasferte e spese di assicurazione - Acquisto di mute speciali da lavoro e di oggetti di medicazione.

Capitolo n. 65. — Personale avventizio - Retribuzioni, aggiunta di famiglia e assegni personali - Assicurazioni obbligatorie - Indennità di licenziamento.

Capitolo n. 66. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (Regio decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263).

Capitolo n. 71. — Ufficiali della Regia marina in congedo provvisorio - Assegni ed indennità relative (*Spese fisse*).

Capitolo n. 72. — Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia (*Spese fisse*)

Capitolo n. 74. — Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militari (*Spese fisse*).

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 28 maggio 1942-XX, n. 664.

Estensione agli acquedotti e fognature della Lucania dei compiti assegnati all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese è autorizzato ad estendere i compiti ad esso affidati dalle leggi e dai regolamenti vigenti per l'Acquedotto pugliese e per le fognature negli abitati da questo serviti, agli acquedotti e alle fognature degli abitati della Lucania.

Tutte le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti l'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese sono estese alla gestione dei servizi e lavori di acquedotto e fognatura che l'Ente assumerà in Lucania.

Art. 2.

Per gli acquedotti assunti in gestione dall'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese l'acqua a qualunque uso destinata, sia pubblico che privato, sarà pagata in base a tariffe secondo le norme di cui all'art. 112 del regolamento generale dell'Ente approvato con R. decreto 16 gennaio 1921, n. 195.

I prezzi dell'acqua per i diversi usi ed i valori della addizionale per la gestione fognature di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 2 agosto 1938-XVI, n. 1464, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 74, possono essere fissati in misura diversa da quelli corrispondenti per gli abitati serviti direttamente dall'Acquedotto pugliese.

L'adozione della diversa misura suddetta dovrà sempre essere preventivamente approvata dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con quelli dell'interno e delle finanze.

Art. 3.

L'acquedotto dell'Agri, l'acquedotto del Basento e l'acquedotto del Caramola, insieme con i minori acquedotti comunali in servizio degli stessi abitati riforniti dai tre acquedotti summenzionati, saranno assunti in gestione dall'Ente entro il periodo di un anno dalla pubblicazione della presente legge.

L'Ente provvederà alla gestione di questi acquedotti in tutte le loro parti, dalle sorgenti alla distribuzione compresa, nonchè alla progettazione ed esecuzione di tutti i lavori di completamento, consolidamento e ripristino occorrenti per la completa efficienza e stabilità degli acquedotti stessi entro i limiti di spesa di cui all'art. 5.

Art. 4.

Come contributo dello Stato per il primo quinquennio di gestione degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola da parte dell'Ente autonomo dell'Acquedotto pugliese è autorizzata la spesa di L. 12.000.000 che sarà stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1946-47 in misura di L. 2.400.000 per ogni esercizio.

Il detto stanziamento di L. 2.400.000 per esercizio rappresenta la misura massima del contributo dovuto dallo Stato per spese di gestione ed i Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze hanno facoltà di disporre accertamenti sui risultati annuali della gestione al fine di stabilire se il contributo stesso debba essere corrisposto in misura ridotta.

La misura del contributo statale per il secondo quinquennio di gestione dei tre acquedotti summentovati sarà determinata alla fine del primo quinquennio in base a preventivo dei proventi ed oneri di gestione presentato dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente ed approvato dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze. I relativi stanziamenti saranno inseriti nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1947-48 al 1951-52.

Art. 5.

Per l'esecuzione dei lavori di completamento, consolidamento e ripristino di cui al precedente art. 3 è autorizzata la spesa di L. 93.000.000 da stanziare nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in conformità della tabella *A* annessa alla presente legge.

Le somme così stanziate saranno versate all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese in base a preventivi presentati dall'Ente medesimo non oltre il mese di marzo di ogni anno ed approvati dal Ministero dei lavori pubblici.

Il versamento delle somme stesse e dei contributi di gestione di cui al precedente art. 4 avverrà entro il mese di luglio di ciascun esercizio finanziario.

Art. 6.

Agli stanziamenti previsti nei due articoli precedenti sono applicabili le disposizioni della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809.

Art. 7.

Salvo quanto è particolarmente disposto nei precedenti articoli per gli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola, l'assunzione da parte dell'Ente dei servizi di acquedotto e di fognatura per abitati della Lucania sarà volta per volta disposta mediante decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze.

Art. 8.

Con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, sarà provveduto, udito il Consiglio di amministrazione dell'Ente, a modificare e coordinare alle disposizioni della presente legge le norme in vigore per l'Ente medesimo ed a quant'altro occorra per il regolare funzionamento di esso.

Art. 9.

Ogni disposizione contraria a quelle della presente legge è abrogata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

TABELLA *A*

1942-43	L. 13.000.000
1943-44	» 12.000.000
1944-45	» 11.200.000
1945-46	» 11.000.000
1946-47	» 10.800.000
1947-48	» 8.500.000
1948-49	» 8.000.000
1949-50	» 7.500.000
1950-51	» 5.500.000
1951-52	» 5.500.000

Il Ministro per i lavori pubblici: GORLA

LEGGE 1° giugno 1942-XX, n. 665.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX a 30 giugno 1943-XXI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle corporazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

E' approvato il bilancio del fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, allegato al presente stato di previsione (appendice n. 1).

Art. 3.

Il contributo annuo di lire 2.000.000 autorizzato a favore dell'Ente nazionale della moda in Torino, con il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1559, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 86, è prorogato per l'esercizio finanziario 1942-43.

Art. 4.

In applicazione dell'art. 15 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sono approvati i seguenti bilanci allegati allo stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni:

bilancio dell'Ente per la cellulosa e per la carta, per l'esercizio finanziario 1942 (appendice n. 2);

bilancio dell'Ente nazionale serico, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI (appendice n. 4).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Stato di previsione della spesa del Ministero delle Corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Stipendi e assegni vari di carattere continuativo al personale non di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale (*Spese fisse*)	10.720.000 —
2	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato corporativo (*Spese fisse*)	7.000.000 —
3	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (*Spese fisse*)	10.000.000 —
4	Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica assunto a contratto, a' termini del Regio decreto 26 giugno 1928-VI, n. 1838	53.500 —
5	Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale - Retribuzioni	300.000 —
6	Indennità, assegni, rimborsi di spese, medaglie di presenza per ispezioni e missioni, per tramutamenti, per commissioni, consigli e comitati ed assegni agli addetti ai Gabinetti	1.500.000 —
7	Fitto di locali e canoni d'acqua (*Spese fisse*)	470.000 —
8	Manutenzione dei locali ad uso del Ministero	25.000 —
9	Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (*Spesa obbligatoria*)	50.000 —
10	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	2.500 —
11	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
12	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione delle Corporazioni (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238)	*per memoria*
		30.121.000 —
	DEBITO VITALIZIO.	
13	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	3.000.000 —
14	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni (legge 21 agosto 1921, n. 1144), modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).	5.000 —
15	Contributo all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione) e assicurazioni presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore di personali vari - Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie (*Spesa obbligatoria*)	10.000 —
		3.015.000 —
	INDUSTRIA, BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI.	
	Industria.	
16	Premi e medaglie al merito industriale; borse di pratica industriale; spese per rilevamenti ed informazioni industriali - Spese ordinarie di ufficio (escluse quelle relative all'ammobiliamento, al riscaldamento ed all'illuminazione) pel servizio degli osservatori industriali di cui all'articolo 16 del testo unico 8 gennaio 1928-VI, n. 165 - Spese per la Commissione per le industrie chimiche - Fabbricazione e rinnovazione dei punzoni tipo occorrenti pel marchio delle canne delle armi da fuoco portatili - Spese per il servizio d'informazioni e di vigilanza sui consorzi e sulle intese industriali	80.000 —
17	Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie (articolo 1 del Regio decreto-legge 13 agosto 1926-IV, n. 1490, convertito nella legge 18 dicembre 1927-VI, n. 2545) e spese da erogarsi ai termini dell'articolo 10, comma 2°, del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926-V, n. 2334, convertito nella legge 15 dicembre 1927-VI, n. 2542 e dell'articolo 8 della legge 29 marzo 1928-VI, n. 631, riguardanti provvedimenti a favore delle piccole industrie	2.480.000 —
18	Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie; sussidi per gabinetti scientifici e pubblicazioni delle stazioni stesse (articolo 23 del Regio decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523, Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175 e Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 130)	1.319.500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
19	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale serico (Regio decreto-legge 16 dicembre 1926-V, n. 2265, convertito nella legge 13 dicembre 1928-VII, n. 3107).	1.250.000 —
		5.129.500 —
	Brevetti per invenzioni, modelli e marchi.	
20	Spesa per il personale non di ruolo addetto all'ufficio dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi — Spese per traduzioni, studi; e acquisti di pubblicazioni scientifiche e lavori nell'interesse del detto servizio (legge 23 luglio 1923-I, n. 970)	600.000 —
21	Contributi ad unioni internazionali per la tutela della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923-I, n. 1970)	*per memoria*
22	Contributo alla Commissione centrale per l'esame delle invenzioni	17.000 —
		617.000 —
		5.746.500 —
	MINIERE.	
23	Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento degli uffici minerari; acquisti e riparazioni di mobili, acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni scientifiche e periodiche	600.000 —
24	Spese per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati (articolo 20 della legge 3 dicembre 1922-I, n. 1636)	42.500 —
25	Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno - Sussidi per incoraggiamento a enti e privati che si occupano di studi e pubblicazioni attinenti alla carta geologica - Spese per l'ufficio geologico	400.000 —
26	Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle Miniere — Acquisto e riparazioni di macchine e strumenti scientifici e di mobili; abbonamenti a pubblicazioni scientifiche e periodiche	150.000 —
27	Spese per la statistica mineraria	100.000 —
		1.292.500 —
	COMMERCIO.	
	Commercio interno.	
28	Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno — Spese per informazioni commerciali — Incoraggiamenti e spese per promuovere la produzione e l'esportazione degli agrumi ai sensi della legge 8 luglio 1903, n. 320	30.000 —
29	Spese per l'esecuzione del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 1929, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, contro le frodi nella preparazione del caffè torrefatto, nonchè per la esecuzione della legge 9 aprile 1931-IX, n. 916, sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato	60.000 —
30	Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative e sui consorzi di cooperative a termini del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926-V, n. 2288, convertito nella legge 15 dicembre 1927-VI, n. 2499 - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sulle cooperative di produzione e lavoro, istituite ai sensi del Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278	20.000 —
		110.000 —
	Servizi annonari.	
31	Spese per l'applicazione dei Regi decreti-legge 21 luglio 1938, anno XVI, n. 1609, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 143, e 5 settembre 1938-XVI, n. 1890, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali e della panificazione - Spese per l'applicazione delle norme che disciplinano i tipi di farina e di pane (legge 17 marzo 1932-X, n. 368, e relativo regolamento approvato col Regio decreto 23 giugno 1932-X, n. 904) - Spese per l'applicazione delle norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici (Regio decreto-legge 2 agosto 1938-XVI, n. 1388, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 144)	200.000 —
32	Restituzione di somme versate per la revisione delle analisi chimiche (articolo 21 del regolamento approvato col Regio decreto 23 giugno 1932-X, n. 904) (*Spesa d'ordine*)	*per memoria*
		200.000 —
		310.000 —
	UFFICI PROVINCIALI DELLE CORPORAZIONI.	
	Personale statale.	
33	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000, e Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, anno XV, n. 1387)	9.300.000 —
34	Indennità, assegni, rimborsi di spese per missioni, tramutamenti e commissioni	760.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
35	Premi di operosità e rendimento	400.000 —
36	Sussidi al personale in attività di servizio od in quiescenza ed alle loro famiglie	150.000 —
37	Assegni di quiescenza	300.000 —
		10.910.000 —
	Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.	
38	Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 31 marzo 1924-II, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 (*Spesa obbligatoria*)	670.000 —
39	Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici - Onorari agli insegnanti - Assegni agli aspiranti ufficiali metrici	70.000 —
40	Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico; riparazione di locali; funzionamento dell'officina meccanica annessa al laboratorio centrale metrico; bollatura di strumenti metrici; indennità di laboratorio ai saggiatori; mostre per il servizio metrico; partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi; compensi agli impiegati municipali ed agenti per prestazioni nell'interesse del servizio metrico	220.000 —
41	Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzioni di mobili e suppellettili per il servizio metrico	200.000 —
42	Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione (*Spesa d'ordine*)	1.000 —
		1.161.000 —
	Lavoro ed assistenza.	
	Lavoro.	
43	Inchieste, studi, traduzioni e rilevazioni di carattere economico intorno all'applicazione delle leggi sociali e delle condizioni dei lavoratori - Spese varie per l'applicazione delle leggi di tutela e previdenza sociale nelle nuove provincie - Copia delle sentenze e spese relative alle giurisdizioni ed alla giurisprudenza del lavoro	24.000 —
44	Contributo per promuovere lo sviluppo delle iniziative e delle istituzioni per il dopolavoro (articolo 14, lettera *b*, del Regio decreto-legge 1° maggio 1925-III, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
45	Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella del merito del lavoro » (Regi decreti-legge 23 ottobre 1924-II, n. 2365, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597; 3 gennaio 1926-IV, n. 20, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898 e 17 marzo 1927-V, n. 548, convertito nella legge 14 giugno 1928-VI, n. 1464)	250.000 —
		274.000 —
	Ispettorato corporativo.	
46	Spese e indennità varie per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato corporativo (Regio decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932-X, n. 886 e legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1337)	4.750.000 —
47	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ispettorato corporativo (Regio decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932-X, n. 886 e legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1337)	600.000 —
48	Sussidi al personale dell'Ispettorato corporativo in attività di servizio o già appartenente all'Ispettorato stesso e relative famiglie (Regio decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932-X, n. 886 e legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1337)	150.000 —
		5.500.000 —
		5.774.000 —
	Previdenza sociale ed assicurazioni private.	
	Previdenza sociale.	
49	Spese per l'applicazione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (articolo 24 del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473)	110.000 —
50	Inchieste di cui agli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200, sugli infortuni degli operai sul lavoro e articoli 73 e seguenti del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli (*Spesa obbligatoria*)	75.000 —
51	Rimborso all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale delle quote a carico dello Stato per pensioni ed assegni agli assicurati contro l'invalidità e la vecchiaia (art. 59 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155)	28.000.000 —
		28.185.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	Assicurazioni private.	
52	Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, per l'applicazione delle leggi riguardanti tali assicurazioni e l'esercizio della vigilanza (studi, contributi, inchieste ed ispezioni) demandata sulla materia al Ministero (articolo 42 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, articolo 3 del Regio decreto 8 febbraio 1923-I, n. 390, e articolo 44 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3184)	55.000 —
		55.000 —
		28.240.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI E DIVERSE.	
53	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie stazioni sperimentali per l'industria (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte)	40.000 —
54	Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati dovute a funzionari del Corpo Reale delle miniere ed agli Ispettori corporativi per missioni compiute ai sensi dei Regi decreti-legge: 26 febbraio 1924-II, n. 346, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473; 20 marzo 1927-V, n. 527, convertito nella legge 8 marzo 1928-VI, n. 519 e 27 dicembre 1930-IX, n. 1835, convertito nella legge 18 maggio 1931-IX, n. 658, nonchè dei Regi decreti 29 luglio 1927-V, n. 1443 e 20 luglio 1934-XII, n. 1303 Rimborso ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate (*Spesa d'ordine*) . . .	250.000 —
55	Quota di annualità a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma per l'estinzione del mutuo di lire 10,000,000 contratto dall'Istituto medesimo per la costruzione della Sede dell'Istituto per la bonifica umana e la ortogenesi della razza (articolo 3 del Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 1123, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 345 - 5ª delle 30 annualità)	229.355 —
		519.355 —
	INDUSTRIA.	
56	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri enti, alle Regie stazioni sperimentali industriali (Regio decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523 e Regio decreto-legge 8 maggio 1924-II, n. 1021, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 592)	7.809 —
57	Contributo all'Ente nazionale della Moda in Torino . . .	2.000.000 —
58	Assegnazione all'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) per la costituzione del fondo destinato al miglioramento delle condizioni igieniche e sociali degli operai addetti alle miniere di zolfo - 4ª delle 12 annualità (legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 287) .	3.000.000 —
59	Differenza a carico dello Stato tra il prezzo garantito e quello definitivo di vendita degli zolfi grezzi che dai produttori saranno messi a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.). (legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 287)	*per memoria*
60	Contributi per agevolare l'impianto e la trasformazione degli stabilimenti industriali nel territorio del Comune di Bolzano ai sensi del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1621, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 604, e della legge 9 novembre 1940-XIX, n. 1845	3.000.000 —
		8.007.809 —
	COMBUSTIBILI LIQUIDI.	
61	Spese per favorire la lavorazione, col processo d'idrogenazione, degli olii minerali grezzi, nonchè degli olii provenienti dal trattamento delle rocce asfaltiche e bituminose e dei combustibili fossili nazionali (articolo 3 del Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 959, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 241)	140.000.000 —
62	Spese (esclusi i premi di operosità e rendimento al personale) per il funzionamento dell'Ufficio combustibili liquidi (Regio decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 971)	400.000 —
		140.400.000 —
	MINIERE.	
63	Contributi dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i concessionari di miniere contraggono per la costruzione di opere, per l'acquisto di macchinari o per la trasformazione degli impianti nell'intento di procedere alla più razionale coltivazione delle miniere (articolo 6 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1108 modificato dall'art. 3 del Regio decreto-legge 12 luglio 1934-XII, n. 1272, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 689, ed articolo 1 del Regio decreto-legge 8 febbraio 1932-X, n. 100, convertito nella legge 5 dicembre 1932-XI, n. 1638)	5.500.000 —
64	Costituzione di un fondo speciale di garanzia per la sistemazione dell'industria marmifera carrarese (articolo 1 del Regio decreto-legge 19 novembre 1931-X, n. 1454, convertito nella legge 11 aprile 1932-X, n. 415)	1.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
65	Sovvenzione per l'impianto termico di Mosio (decreto luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454)	148.028 —
66	Contributo dello Stato all'Azienda carboni italiani (A.Ca.I.) ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 190 (8ª delle 10 rate), dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 760 (ultima delle 3 rate) e della legge 25 luglio 1941-XIX, n. 1156 (2ª delle 3 rate)	13.000.000 —
67	Contributo dello Stato all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) a norma dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936-XIV, n. 1024 - (8ª delle 10 rate); dell'articolo 1 della legge 13 maggio 1940 XVIII, n. 578 (ultima delle tre rate) e dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 811 (ultima delle 3 rate)	3.000.000 —
68	Contributi integrativi del prezzo del minerale di zinco esportato da corrispondersi ai coltivatori di miniere di zinco e di miniere di piombo e zinco nel Regno a norma dell'art. 1 del Regio decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 780, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 358, e spese per il funzionamento dell'Ufficio Metalli Nazionali (articolo 6 del citato Regio decreto-legge)	*per memoria*
69	Spese (esclusi i premi di operosità e rendimento al personale) per il funzionamento dei servizi del soppresso ufficio prodotti minerari istituito col Regio decreto-legge 1° novembre 1935-XIII, n. 2154, convertito nella legge 16 aprile 1936-XIV, n. 988 e passati alla dipendenza della Direzione generale delle miniere e della metallurgia in base all'articolo 21 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415	100.000 —
70	Assegnazione all'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) per il conseguimento dei fini propri della sezione tecnico industriale (articolo 6 della legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 227) (3ª delle dieci annualità)	4.000.000 —
71	Premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali grezzi estratti dal sottosuolo nazionale e per quelli ricavati dal trattamento delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali (legge 28 luglio 1939-XVII n. 1324)	15.000.000 —
72	Spese per l'applicazione dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605 (legge 17 aprile 1925-III, n. 473), dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 1° luglio 1926-IV, numero 1248 (legge 9 giugno 1927-V, n. 1128) e dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 201 (legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739) e della legge 8 aprile 1940-XVIII, n. 395 e spese per opere e costruzioni occorrenti per l'approvvigionamento di oli minerali e di loro derivati e per ricerche geologico-minerarie	25.700.000 —
73	Spese per la ricerca e lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi albanesi (leggi 18 aprile 1940-XVIII, n. 429, 23 maggio 1940-XVIII, n. 658, 27 maggio 1940-XVIII, u. 580 e 25 luglio 1941-XIX, n. 1135)	40.000.000 —
74	Contributi ai titolari di permessi di ricerche minerarie per l'impianto di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento e per l'impianto di compressori d'aria (legge 6 febbraio 1941-XIX, n. 181)	2.000.000 —
		109.448.028 —
	COMMERCIO.	
	Commercio interno.	
75	Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria (*Spesa d'ordine*)	4.396 —
76	Contributo all'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (Regio decreto-legge 9 novembre 1925-IV, n. 2032, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562) (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		4.396 —
	CONSUMI INDUSTRIALI.	
77	Spese per il servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali (Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384)	*per memoria*
78	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali	*per memoria*
79	Sussidi al personale addetto al servizio dei consumi industriali	*per memoria*
		—

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

APPENDICE N. 1.

Stato di previsione dell'entrata del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
1	Quota dei contributi sindacali obbligatori spettante allo Stato per il funzionamento degli organi corporativi (articoli 26 e 43, ultimo comma, del Regio decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1130 e art. 1 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 856)	30.000.000 —
2	Interessi attivi sulle somme depositate in conto corrente postale	300.000 —
3	Interessi sui titoli provenienti dagli investimenti degli avanzi di bilancio	100.000 —
4	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili ai capitoli inscritti nella parte ordinaria delle spese effettive	*per memoria*
5	Introiti per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro (Regio decreto 6 maggio 1928-VI, n. 1251)	50.000 —
		30.450.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
6	Entrate eventuali diverse	*per memoria*
7	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili ai capitoli inscritti nella parte straordinaria delle spese effettive	*per memoria*
		—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
8	Prelevamenti dagli avanzi di gestione ai sensi degli articoli 9 e 16 delle norme per l'amministrazione del Fondo speciale delle Corporazioni (decreto del Capo del Governo del 4 marzo 1931-IX)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	30.121.000 —
	Debito vitalizio	3.015.000 —
	Industria, brevetti per invenzioni, modelli e marchi	5.746.500 —
	Miniere	1.292.500 —
	Commercio	310.000 —
	Uffici provinciali delle Corporazioni	10.910.000 —
	Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi	1.161.000 —
	Lavoro ed assistenza	5.774.000 —
	Previdenza sociale ed assicurazioni private	28.240.000 —
	Totale della Categoria I. — Parte ordinaria	86.570.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	519.355 —
	Industria	8.007.809 —
	Combustibili liquidi	140.400.000 —
	Miniere	109.448.028 —
	Commercio	4.396 —
	Consumi industriali	—
	Totale della Categoria I della parte straordinaria	258.379.588 —
	Totale generale della Categoria I. — Spese effettive	344.949.588 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	344.949.588 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	CATEGORIA III. — *Partite di giro.*	
9	Quota dei contributi sindacali obbligatori da impiegare nelle spese per l'educazione nazionale, l'istruzione professionale, l'assistenza sociale e tecnica, l'assistenza dei produttori italiani all'estero e, in genere, nelle spese per l'assistenza di interesse nazionale, nonchè in contributi a favore delle opere nazionali Dopolavoro, Maternità ed Infanzia, della Gioventù italiana del Littorio, del Patronato nazionale e della Croce Rossa Italiana (legge 18 giugno 1931-IX, n. 856 e Regio decreto 22 settembre 1932-X, n. 1367)	50.000.000 —
10	Contributi versati dalle Confederazioni per il funzionamento delle Commissioni provinciali istituite per l'esame degli atti relativi all'accertamento dei contributi sindacali obbligatori e la definizione dei ricorsi (articoli 6 e 112 del Regio decreto 1° dicembre 1930-IX, n. 1644)	*per memoria*
11	Interessi sui titoli provenienti dall'investimento della quota del patrimonio della soppressa Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, destinata a spese per i servizi dell'Ispettorato corporativo (articolo 2 del decreto ministeriale 31 agosto 1932-X)	114.505 —
12	Interessi sui titoli costituenti il capitale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori dell'industria (articolo 7 del Regio decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 1059, e articolo 17 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278)	2.416.700 —
13	Entrate eventuali diverse da portare in aumento al capitale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori dell'industria (articoli 4 e 7 del Regio decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 1059)	*per memoria*
		52.531.205 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	30.450.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	—
	Totale del Titolo II. — Entrate straordinarie	—
	CATEGORIA III. — *Partite di giro*	52.531.205 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Parte ordinaria	30.450.000 —
	Parte straordinaria	—
	Totale della Categoria I. — Entrate effettive	30.450.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	—
	CATEGORIA III. — *Partite di giro*	52.531.205 —
	Totale generale dell'entrata	82.981.205 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Stato di previsione della spesa del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	SPESA	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE PER GLI ORGANI CORPORATIVI CENTRALI.	
1	Spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale delle Corporazioni istituito con legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206 e rimborso delle spese di viaggio ai membri (articolo 26 del Regio decreto 12 maggio 1930-VIII, n. 908)	380.000 —
2	Spese per indennità e per il funzionamento della segreteria del Consiglio Nazionale delle Corporazioni (articolo 4 del decreto del Capo del Governo 8 maggio 1927-V)	100.000 —
3	Spese per il funzionamento delle Corporazioni e dei Comitati tecnici e consultivi istituiti a norma della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1017, e del decreto del Capo del Governo 4 gennaio 1938-XVI	900.000 —
4	Spese per il funzionamento delle Commissioni per lo studio di determinati problemi sull'ordinamento corporativo (articoli 1 e 4 del Regio decreto 17 marzo 1927-V, n. 401 e decreto 31 dicembre 1927-VI, del Capo del Governo)	80.000 —
5	Spese per il funzionamento del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 5 del decreto del Capo del Governo 8 maggio 1927-V; indennità, diarie ed altre competenze spettanti ai componenti ed al segretario	60.000 —
6	Spese relative alle funzioni già attribuite all'Osservatorio Corporativo e demandate alla competenza di altri servizi del Ministero (articolo 3 del decreto del Capo del Governo 19 maggio 1927-V e determinazione ministeriale del 27 luglio 1932-X)	100.000 —
		1.620.000 —
	SPESE PER LA PROPAGANDA E PER LA CULTURA CORPORATIVA.	
7	Spesa per la propaganda scientifica e popolare dell'ordinamento corporativo (articolo 1, n. 4, del decreto del Capo del Governo dell'8 maggio 1927-V)	350.000 —
8	Contributi ad istituti, università e centri fascisti di cultura corporativa	630.000 —
9	Stampa ed acquisto di pubblicazioni da distribuire per la propaganda corporativa - Contributi ed abbonamenti	300.000 —
10	Spese relative al funzionamento delle scuole (articolo 1, n. 3, del decreto del Capo del Governo 8 maggio 1927-V) istituite per la preparazione di coloro che disimpegnano funzioni direttive nelle associazioni professionali	200.000 —
11	Spese per le pubblicazioni periodiche	300.000 —
		1.780.000 —
	SPESE PER L'ASSISTENZA ECONOMICO-SOCIALE.	
12	Spese per incoraggiare e per sussidiare tutte le iniziative intese a coordinare e meglio organizzare la produzione (articolo 44 del Regio decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1130, e decreto del Capo del Governo dell'8 maggio 1927-V)	400.000 —
13	Contributi e sussidi ad iniziative intese al perfezionamento della cultura e dell'arte nazionale	150.000 —
14	Contributi e sussidi ad organismi assistenziali dei lavoratori e ad istituti con fini collaterali a quelli delle organizzazioni professionali	700.000 —
15	Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione di carattere commerciale e di disciplina corporativa del commercio interno	100.000 —
16	Spese per incoraggiamento e sussidi a studi, iniziative e ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico in materia industriale e mineraria, e per contributi a riunioni nazionali ed internazionali aventi per fine il progresso economico e sociale	1.500.000 —
17	Spese per la raccolta degli usi commerciali	110.000 —
18	Somma da versare al Tesoro dello Stato per concorso nella spesa per l'assistenza dei produttori italiani all'estero	3.300.000 —
19	Spese per la stampa e la prima distribuzione del libretto professionale di lavoro	100.000 —
		6.360.000 —
	SPESE PER LA VIGILANZA.	
20	Spese per il funzionamento dell'Ufficio della mano d'opera	100.000 —
21	Spese per l'esercizio della vigilanza stabilita dagli articoli 29 e 40 del Regio decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1130, sulle associazioni sindacali e sugli istituti collaterali di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563	250.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
22	Competenze ai curatori speciali di cui all'art. 17 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563	*per memoria*
23	Indennità per intervento alle adunanze della Giunta provinciale amministrativa ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato ed indennità di viaggio e di soggiorno a coloro che risiedono fuori del capoluogo della provincia (articolo 31 del Regio decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1130)	*per memoria*
		350.000 —
	Spese di amministrazione e generali.	
24	Premi di operosità e di rendimento al personale dipendente ed a quello di altre Amministrazioni che presta la propria opera nell'interesse del Ministero e degli organi corporativi	1.154.000 —
25	Premi di operosità e di rendimento al personale del Corpo Reale delle miniere	500.000 —
26	Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi	200.000 —
27	Retribuzioni ed altri assegni dovuti al personale non di ruolo (esclusi i premi di operosità e di rendimento)	2.000.000 —
28	Compensi ai funzionari di prefettura e di altre Amministrazioni incaricati di servizi dipendenti dal Ministero delle corporazioni	402.000 —
29	Spese di ufficio per il Ministero e per gli organi corporativi centrali e locali	1.500.000 —
30	Spese per le divise ed altri oggetti di vestiario occorrenti per il personale subalterno del Ministero	100.000 —
31	Spese per l'acquisto di mobili ed oggetti vari occorrenti per l'arredamento degli uffici del Ministero	100.000 —
32	Spese per stampa ed acquisto di moduli e registri ad uso del Ministero	500.000 —
33	Spese per il servizio automobilistico e per gli altri mezzi di trasporto per i servizi tecnici del Ministero	200.000 —
34	Spese telefoniche	200.000 —
35	Sussidi al personale addetto al Ministero o che abbia già fatto parte dei ruoli del Ministero stesso ed alle relative famiglie	400.000 —
36	Spese casuali	350.000 —
37	Spese per la biblioteca — Acquisto di opere, libri e pubblicazioni — Abbonamenti a giornali e riviste estere e nazionali	150.000 —
38	Compensi per traduzioni	80.000 —
39	Fondo per sopperire alle assegnazioni deficienti del bilancio e per le spese impreviste (articolo 9, lettera *B*, del decreto del Capo del Governo del 4 marzo 1931-IX)	800.000 —
40	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	*per memoria*
41	Spese per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro	200.000 —
42	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati adibiti a sede del Ministero — Pulizia e canoni d'acqua	800.000 —
		9.636.000 —
	Rimborsi e concorsi.	
43	Rimborso all'Erario delle somme pagate dal Ministero della giustizia per medaglie di presenza, indennità di trasferta e spese di viaggio dovute a norma dell'art. 23 del Regio decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 471, ai cittadini esperti che intervengono nella trattazione delle cause relative alle controversie individuali del lavoro	*per memoria*
44	Rimborso all'Erario della spesa per stipendi ed assegni fissi al personale dei ruoli speciali delle corporazioni (articolo 39 del R. decreto 12 maggio 1930-VIII, n. 908); della maggiore spesa di cui all'articolo 8 del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931-IX, n. 134, convertito nella legge 4 giugno 1931-IX, n. 835, modificato dall'art. 10 del Regio decreto 17 luglio 1931-IX, n. 1086; della spesa di cui all'art. 3 del Regio decreto-legge 6 gennaio 1933-XI, n. 2, convertito nella legge 20 aprile 1933-XI, n. 634, nonchè della maggiore spesa di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1711, convertito nella legge 18 gennaio 1937-XV, n. 192 e di quella fissata dall'articolo 7 del Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739	1.800.000 —
45	Contributo per i servizi dell'Ispettorato corporativo, previsto dall'articolo 5-*bis* della legge 16 giugno 1932-X, n. 886	1.800.000 —
46	Contributo all'Ispettorato corporativo per il servizio di vigilanza sugli uffici di collocamento dei lavoratori (articolo 17 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739)	2.000.000 —
47	Concorso nella spesa per la Magistratura del lavoro (articolo 3 della legge 4 giugno 1934-XII, n. 890)	700.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
48	Concorso nelle spese per il funzionamento della Regia stazione sperimentale per i combustibili (articolo 13, secondo comma, del Regio decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 744 e articolo 4 della legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1542)	250.000 —
49	Somma da versare all'Erario a titolo di concorso nella spesa relativa ai servizi del commercio estero	1.350.000 —
50	Somma da versare all'Erario per il conferimento delle borse di studio istituite a favore degli studenti che si specializzano nelle discipline minerarie e geologiche (Regio decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 1113, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2316)	140.000 —
		8.040.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Investimento degli avanzi di gestione.	
51	Investimento dell'avanzo di bilancio a termini degli articoli 9 e 16 delle norme per l'amministrazione del Fondo speciale (decreto del Capo del Governo del 4 marzo 1931-IX)	2.664.000 —
	CATEGORIA III. — *Partite di giro.*	
52	Spese per l'educazione nazionale, l'istruzione professionale, l'assistenza sociale e tecnica, l'assistenza dei produttori italiani all'estero e, in genere, per l'assistenza di interesse nazionale - Contributi a favore delle Opere nazionali Dopolavoro, Maternità ed Infanzia, della Gioventù Italiana del Littorio, del Patronato nazionale e della Croce Rossa Italiana (legge 18 giugno 1931-IX, n. 856 e Regio decreto 22 settembre 1932-X, n. 1367)	50.000.000 —
53	Spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali istituite per l'esame degli atti relativi agli accertamenti dei contributi sindacali obbligatori e per la definizione dei ricorsi (articoli 6 e 92 del Regio decreto 27 luglio 1928-VI, n. 1802)	*per memoria*
54	Erogazione degli interessi maturati sui titoli provenienti dall'investimento della quota della soppressa Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro destinata a spese per i servizi dell'Ispettorato corporativo (art. 2 del decreto ministeriale 31 agosto 1932-X)	114.505 —
55	Spese relative al finanziamento dei corsi previsti dal Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1380, convertito nella legge 16 giugno 1939-XVII, n. 290, ed a studi, inchieste, traduzioni ed iniziative attinenti alla formazione e perfezionamento dei lavoratori dell'industria (articoli 3, 5 e seguenti del Regio decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 1059)	2.416.700 —
56	Investimento delle entrate eventuali da portare in aumento al capitale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori dell'industria (articoli 4 e 7 del Regio decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 1059)	*per memoria*
		52.531.205 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per gli organi corporativi centrali	1.620.000 —
	Spese per la propaganda e per la cultura corporativa	1.780.000 —
	Spese per l'assistenza economico-sociale	6.360.000 —
	Spese per la vigilanza	350.000 —
	Spese di amministrazione e generali	9.636.000 —
	Rimborsi e concorsi	8.040.000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	27.786.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Investimento degli avanzi di gestione	2.664.000 —
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	2.664.000 —
	Totale delle spese reali. — Ordinarie e straordinarie	30.450.000 —
	CATEGORIA III. — *Partite di giro*	52.531.205 —
	Totale generale	82.981.205 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive:*	
	Parte ordinaria	27.786.000 —
	Parte straordinaria	—
	Totale della Categoria I. — Spese effettive	27.786.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	2.664.000 —
	CATEGORIA III. — *Partite di giro.*	52.531.205 —
	Totale generale della spesa	82.981.205 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

APPENDICE N. 2.

Bilancio di previsione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1942-XX al 31 dicembre 1942-XXI.

Num. del capitolo	DENOMINAZIONE	PREVISIONE per l'esercizio finanziario 1942
	I — ENTRATA	
	ENTRATE ORDINARIE	
1	Contributo a carico dei produttori, nel Regno, di fibre tessili artificiali (lettera *A*, articolo 3 legge istitutiva)	2.000.000 —
2	Contributo sulla cellulosa importata e destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali (lettera *B*, articolo 3, legge istitutiva)	6.000.000 —
3	Contributo sulla cellulosa prodotta nel Regno e destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali (lettera *B*, articolo 3, legge istitutiva)	3.500.000 —
4	Contributo 5 per cento sul fatturato carta e cartoni speciali (legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 868)	60.000.000 —
5	Contributo dello Stato (lettera *A*, articolo 3, Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2189)	*per memoria*
		71.500.000 —
	ENTRATE STRAORDINARIE.	
6	Proventi vari ed eventuali	700.000 —
7	Interessi attivi	600.000 —
		1.300.000 —
	PARTITE DI GIRO.	
8	Ritenute per ricchezza mobile e contributi di previdenza	400.000 —
	Totale	73.200.000 —

Num. del capitolo	DENOMINAZIONE	PREVISIONE per l'esercizio finanziario 1942
	II — SPESA	
	SPESE ORDINARIE	
	Per il funzionamento interno dell'Ente.	
1	Per il funzionamento del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo (articolo 5 penultimo capoverso dello Statuto dell'Ente)	*per memoria*
2	Indennità di carica al Presidente (articolo 5, ultimo capoverso dello Statuto dell'Ente)	*per memoria*
3	Indennità di carica ai componenti l'Amministrazione straordinaria	24.000 —
4	Servizio controllo gestione finanziaria dell'Ente ed emolumenti da corrispondere ai revisori dei conti (articolo 6 dello Statuto dell'Ente)	60.000 —
5	Funzionamento delle Commissioni di studi di determinati problemi sulla produzione della cellulosa nazionale, sulla disciplina della produzione e vendita della carta	10.000 —
6	Stipendi e assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ente	1.700.000 —
7	Compensi per incarichi al personale estraneo all'Ente	300.000 —
8	Compensi per prestazioni straordinarie, premi di operosità, di nuzialità e natalità	250.000 —
9	Sussidi al personale	30.000 —
10	Indennità, assegni, rimborso spese per viaggi e missioni al personale dell'Ente	500.000 —
11	Premi polizza di assicurazione delle indennità di licenziamento del personale — Contributi di legge	150.000 —
12	Spese di rappresentanza	20.000 —
13	Spese per opere assistenziali e per dopolavoro dell'Ente	80.000 —
14	Fitto, manutenzione, pulizia locali, acqua, illuminazione, riscaldamento e assicurazioni incendio (dei locali stessi)	150.000 —
15	Cancelleria e stampati	150.000 —
16	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	80.000 —
17	Biblioteca (libri, giornali, pubblicazioni varie — documentazione fotografica)	30.000 —
18	Mezzi di trasporto e assicurazioni inerenti	15.000 —
19	Spese per liti	10.000 —
20	Concorsi per assunzione di personale	5.000 —
21	Imposte e tasse	50.000 —
22	Spese casuali e varie	30.000 —
	Per le finalità istituzionali dell'Ente	
23	Studi, ricerche ed esperienze intese a promuovere la produzione della cellulosa con materie prime nazionali	200.000 —
24	Spese per la utilizzazione di steli di granturco per cellulosa	500.000 —
25	Spese per incrementare la produzione di materie prime nazionali per cellulosa (vivai) e per pasta meccanica	4.500.000 —
26	Premi alle aziende produttrici, nel Regno, di cellulosa	2.500.000 —
27	Spese per propaganda, pubblicazione dell'Ente e per partecipazione a Fiere e Mostre	140.000 —
28	Spese per provvedere in modo permanente alla conoscenza dello stato dell'industria della cellulosa e della carta con periodiche rilevazioni statistiche	50.000 —
29	Contributi a Istituti, Laboratori, Stazioni sperimentali; premi di laurea e borse di studio	100.000 —
30	Contributo ai produttori di carta da giornale per integrazione del prezzo della carta	30.000.000 —
31	Sovvenzioni alle Aziende Editrici di giornali quotidiani e spese approvvigionamento carta per i giornali	27.000.000 —
32	Fondo di riserva speciale per esigenze eccezionali della gestione contributi carta	1.500.000 —
		70.134.000 —
	SPESE STRAORDINARIE.	
33	Interessi passivi	*per memoria*
34	Spese d'impianto (acquisto mobili, macchine contabili e dattilografiche e varie)	100.000 —

Num. del capitolo	DENOMINAZIONE	PREVISIONE per l'esercizio finanziario 1942
35	**Erogazione al Comitato nazionale forestale**	700.000 —
36	**Spese** per incrementare la produzione di ginestra	300.000 —
37	**Fondo di riserva per integrare capitoli eventualmente insufficienti**	1.566.000 —
		2.666.000 —
	PARTITE DI GIRO.	
38	**Versamento delle ritenute di ricchezza mobile e dei contributi di previdenza**	400.000 —
	Totale	73.200.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le finanze
DI REVEL

APPENDICE N. 4.

Bilancio di previsione dell'Ente nazionale serico per l'esercizio finanziario 1942-43.

Articoli	DENOMINAZIONE	PREVISIONE per l'esercizio 1942-1943
	I — ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate ordinarie.*	
1	Contributo ordinario dello Stato	1.250.000 —
2	Contributi ordinari di Enti ed Associazioni	*per memoria*
3	Proventi di pubblicazioni	10.000 —
	Totale entrate ordinarie	1.260.000 —
	CATEGORIA II. — *Entrate straordinarie.*	
4	Contributi straordinari	*per memoria*
5	Proventi del servizio ispezioni sete	150.000 —
6	Proventi del servizio informazioni	1.000 —
7	Proventi per rilascio modelli e distribuzione cartelli marchio	8.000 —
8	Interessi attivi	6.000 —
9	Rimborso spese	18.000 —
10	Proventi del Primo Centro diffusione serica nell'Impero.	*per memoria*
	Totale entrate straordinarie	183.000 —
	Totale entrate effettive	1.443.000 —
	TITOLO II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
11	Vendita di beni	*per memoria*
12	Esazione crediti	20.000 —
13	Esazioni anticipazioni Africa Orientale Italiana.	*per memoria*
14	Esazione anticipazioni Ufficio Conguagli Esportazione Seta	400.000 —
15	Accensione debiti	10.000 —
	Totale Movimento di capitali	430.000 —

Articoli	DENOMINAZIONE	Previsione per l'esercizio 1942-1943
	TITOLO III. — PARTITE DI GIRO.	
16	Ritenute imposte	100.000 —
17	Fondi pagamento premi esportazioni raccolti 1935-1936	*per memoria*
18	Fondi pagamento quote integrazione raccolti 1937	*per memoria*
19	Fondi pagamento quote integrazione raccolti 1938-1939	*per memoria*
20	Fondi pagamento quote integrazione raccolti 1940	40.000.000 —
21	Fondi pagamento quote integrazione raccolti 1941	*per memoria*
22	Depositi cauzionali Ufficio Conguagli Esportazione Seta	40.000.000 —
23	Ricuperi quote integrazione Ufficio Conguagli Esportazione Seta	50.000.000 —
	Totale partite di giro	130.100.000 —
	Totale generale dell'entrata	131.973.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Articoli	DENOMINAZIONE	Previsione per l'esercizio 1942-1943
	II — SPESA	
	TITOLO I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Categoria I. — *Spese di amministrazione.*	
1-a	Stipendi ed assegni fissi al personale di Roma	55.000 —
1-b	Stipendi ed assegni fissi al personale di Milano	245.000 —
2-a	Affitto riscaldamento, illuminazione, manutenzione mobili e locali di Roma	18.000 —
2-b	Affitto, riscaldamento, illuminazione, manutenzione mobili e locali di Milano	40.000 —
3-a	Spese di Ufficio (economato, assicurazioni e diverse) di Roma	7.000 —
3-b	Spese di Ufficio (economato, assicurazioni e diverse) di Milano	18.000 —
4-a	Spese postali, telegrafiche e telefoniche di Roma	8.000 —
4-b	Spese postali, telegrafiche e telefoniche di Milano	14.000 —
5	Spese casuali	2.500 —
6	Acquisto pubblicazioni, abbonamento giornali	1.500 —
7	Spese di funzionamento per gli Organi deliberativi dell'ente	100.000 —
8	Imposta entrata	25.000 —
	Totale spese di amministrazione	534.000 —
	Categoria II. — *Gelsicoltura e bachicoltura.*	
9	Spese generali diverse servizi agrari — Assegni al personale	85.000 —
10	Incremento gelsicoltura	50.000 —
11	Istruzione e propaganda — Contributi a scuole — Borse di studio	50.000 —
12	Azione speciale nell'Italia centrale e meridionale	50.000 —
13	Contributi per esperimenti di carattere tecnico, scientifico, pratico	30.000 —
14	Lotta contro le malattie dei gelsi e dei bachi	*per memoria*
15	Missioni di carattere tecnico	10.000 —
	Totale spese gelsicoltura e bachicoltura	275.000 —

Articoli	DENOMINAZIONE	Previsione per l'esercizio 1942-1943
	CATEGORIA III. — *Centro diffusione serica nell'Impero.*	
16	Stipendi ed assegni fissi al personale	50.000 —
17	Spese diverse	*per memoria*
	Totale spese Centro diffusione serica nell'Impero	50.000 —
	CATEGORIA IV. — *Industria e commercio della seta.*	
18	Spese generali diverse — Assegni al personale	33.000 —
19	Esperimenti di carattere industriale	20.000 —
20	Contributi ad Enti e scuole — Borse di studio	15.000 —
21	Missioni di carattere tecnico industriale e commerciale	2.000 —
	Totale spese industria e commercio seta	70.000 —
	CATEGORIA V. — *Servizi tecnici industriali.*	
22	Spese generali diverse — Assegni al personale	180.000 —
23	Spese per il funzionamento del laboratorio ispezioni sete	70.000 —
	Totale spese servizi tecnici industriali	250.000 —
	CATEGORIA VI. — *Servizi di informazioni*	
24	Spese generali diverse — Assegni al personale	90.000 —
25	Informazioni campagne bacologiche e raccolto bozzoli	12.000 —
26	Informazioni dai mercati esteri	15.000 —
27	Servizio informazioni borse seriche New York e Yokohama	20.000 —
28	Pubblicazione « Bollettino Settimanale »	22.000 —
29	Pubblicazione « Annuario Serico »	23.000 —
	Totale spese servizi informazioni	182.000 —

Articoli	DENOMINAZIONE	Previsione per l'esercizio 1942-1943
	CATEGORIA VII. — *Servizio legge disciplina uso nome « Seta ».*	
30	Spese generali diverse — Assegni al personale	30.000 —
31	Ispezioni — Prove — Analisi	15.000 —
32	Spese legali — Rilascio modelli e cartelli marchio	—
32 bis	Spese per il funzionamento della Commissione limiti di carica	5.000 —
	Totale spese servizio uso nome « Seta »	50.000 —
	CATEGORIA VIII. — *Propaganda per il consumo seta.*	
33	Spese generali diverse — Assegni al personale	17.000 —
34	Esposizioni — Fiere — Mostre — Manifestazioni seriche	10.000 —
35	Pubblicità sui giornali e riviste	3.000 —
36	Propaganda in genere, articoli, manifesti	1.000 —
37	Contributi per propaganda all'estero	1.000 —
	Totale spese propaganda consumo seta	32.000 —
	CATEGORIA IX. — *Spese servizi speciali.*	
38	Spese generali diverse — Assegni al personale	525.000 —
39	Spese stampati — Cancelleria — Diverse per il funzionamento dei servizi	161.000 —
40	Imposta generale sull'entrata	14.000 —
	Totale spese servizi speciali	700.000 —
	Totale spese effettive	2.143.000 —
	TITOLO II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
41	Compera di beni	*per memoria*
42	Accensione crediti	20.000 —
43	Anticipazioni Africa Orientale Italiana	*per memoria*
44	Anticipazioni Ufficio Conguagli Esportazione Seta	400.000 —
45	Pagamento debiti	10.000 —
	Totale Movimento di capitali	430.000 —

Articoli	DENOMINAZIONE	Previsione per l'esercizio 1942-1943
	TITOLO III. — PARTITE DI GIRO.	
46	Versamento ritenute imposte	100.000 —
47	Pagamento premi esportazioni raccolti 1935-1936	*per memoria*
48	Pagamento quote integrazione esportazione 1937	*per memoria*
49	Pagamento quote integrazione esportazione 1938-1939	*per memoria*
50	Pagamento quote integrazione esportazione 1940	40.000.000 —
51	Pagamento quote integrazione esportazione 1941	*per memoria*
52	Rimborso depositi cauzionali Ufficio Conguagli esportazione Seta	40.000.000 —
53	Conguagli e facilitazioni Ufficio Conguagli esportazione Seta e versamenti al Tesoro	50.000.000 —
	Totale partite di giro	130.100.000 —
	Totale generale della spesa	132.673.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Articoli	DENOMINAZIONE	Previsione per l'esercizio 1942-1943
	RIEPILOGO	
	ENTRATE EFFETTIVE	1.443.000 —
	SPESE EFFETTIVE	2.143.000 —
	DISAVANZO	— 700.000 —
	ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI	430.000 —
	SPESE PER MOVIMENTO DI CAPITALI	430.000 —
		—
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	130.100.000 —
	SPESE PER PARTITE DI GIRO	130.100.000 —
		—
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	131.973.000 —
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	132.673.000 —
	DISAVANZO	— 700.000 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 26 maggio 1942-XX, n. 666.

Trasformazione in Regio conservatorio di musica del Liceo musicale pareggiato « G. B. Martini » di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata in Bologna il 25 marzo 1942-XX, tra lo Stato, rappresentato dal Ministero dell'educazione nazionale, ed il comune di Bologna per il passaggio allo Stato del civico Liceo musicale pareggiato « G. B. Martini » di Bologna e la sua trasformazione nell'omonimo Regio conservatorio di musica.

Art. 2.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42-XX, è istituito nella parte ordinaria del bilancio dell'entrata un capitolo con la seguente denominazione: « Contributo fisso del comune di Bologna per il mantenimento del Regio conservatorio di musica « G. B. Martini » in Bologna per annue lire 550.000 ».

Il contributo, di cui al precedente comma, è considerato spesa di carattere obbligatorio.

Art. 3.

Ai ruoli organici del personale insegnante dei Regi conservatori di musica sono aggiunti i seguenti posti di ruolo:

1 posto di direttore di I classe, gruppo *A*, grado 5°;

1 posto di insegnante di I classe, gruppo *A*, grado 7° iniziale;

7 posti di insegnante di III classe, gruppo *A*, grado 9° iniziale;

12 posti di insegnante di IV classe, gruppo *A*, grado 10° iniziale;

12 posti di insegnante di V classe, gruppo *A*, grado 11° iniziale.

Art. 4.

Ai ruoli organici del personale di segreteria, d'ordine e di custodia dei Regi istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica, sono aggiunti i seguenti posti:

1 posto di vice-segretario, gruppo *A*, grado 11° iniziale;

1 posto di vice-segretario, gruppo *B*, grado 11° *ad personam* (trans.);

2 posti di alunno d'ordine, gruppo *C*, grado 13° iniziale;

5 posti di custode.

Uno dei due posti di alunno d'ordine, gruppo *C*, grado 13° iniziale, sarà ricoperto solo quando si renderà vacante il posto transitorio di vice-segretario di gruppo *B*, grado 11°, *ad personam*.

Art. 5.

Al personale direttivo, insegnante, amministrativo, d'ordine e di custodia, assunto alle dipendenze dello Stato, ai posti di ruolo, previsti dai precedenti articoli 3 e 4, vengono attribuiti il grado e lo stipendio iniziali della carriera, prevista per cattedre e posti analoghi dei Regi conservatori di musica ed insieme verrà riconosciuto il diritto al successivo sviluppo di carriera e alla stabilità, se questa sia già stata riconosciuta dal comune di Bologna.

Al personale predetto, inoltre, all'atto del passaggio nei ruoli dello Stato verrà computato, agli effetti della carriera, il servizio prestato come militare od assimilato presso reparti combattenti durante la guerra 1915-18, durante il conflitto italo-etiopico e le O.M.S. e durante l'attuale guerra. Rimangono salvi, inoltre, i benefici concessi da eventuali disposizioni speciali a coloro che siano decorati di croce di guerra e di medaglia al valor militare, nonchè ai mutilati, invalidi e feriti per la causa nazionale, agli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.

Art. 6.

Il personale avventizio di custodia, già in servizio presso il Liceo musicale pareggiato « G. B. Martini » in Bologna, all'atto della entrata in vigore della annessa convenzione, sarà sistemato, entro i limiti previsti dal precedente articolo 4, a prescindere dalla età, nei ruoli del personale di custodia dei Regi conservatori di musica e delle Regie accademie di belle arti, purchè abbia tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e, alla data suddetta, sia, da almeno tre anni, in servizio presso il Liceo musicale « G. B. Martini » di Bologna.

Art. 7.

Qualora per effetto dell'inquadramento predetto, il personale direttivo, insegnante, amministrativo, d'ordine e di custodia, venga a conseguire un trattamento economico complessivo, lordo, per stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia, inferiore a quello fruito alla data del passaggio del Liceo musicale pareggiato « G. B. Martini » allo stato per assegni fissi e continuativi, viene conservata la differenza come assegno *ad personam*, non computabile agli effetti della pensione e riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia.

Agli effetti sopraindicati dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, del supplemento di servizio attivo e delle indennità di caro viveri.

Art. 8.

La liquidazione del trattamento di quiescenza del personale direttivo, insegnante, amministrativo, d'ordine e di custodia, in servizio presso il Liceo musicale pareggiato « G. B. Martini » in Bologna, iscritto alle Casse di previdenza per le pensioni degli impiegati e salariati degli Enti locali, oppure, al regolamento comunale pensioni del 1874, sarà ripartita fra lo Stato e le Casse predette e il Comune, in base alle disposizioni dell'art. 49 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, in relazione all'art. 12 del R. decreto 15 maggio 1930-VIII, n. 1170, e dell'art. 57 del R. decreto-legge 3 maggio 1938-XVI, n. 680.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e

dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

N. 4669 Repertorio.
N. 10.217 di Protocollo.

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Convenzione per la regificazione del Liceo musicale « G. B. Martini » di Bologna che verrà trasformato in Regio conservatorio.

IN NOME DI SUA MAESTA'
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Nella residenza della Regia prefettura di Bologna — Palazzo del Governo — in questo giorno 25 (venticinque) del mese di marzo dell'anno 1942 (millenovecentoquarantadue) XX E. F.

Avanti di me dott. Salvatore Finizio di Gaetano, consigliere ff. ff. della Regia prefettura di Bologna, delegato alla stipulazione degli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

1) gr. uff. dott. Giuseppe Petrocchi, fu Giovanni Battista, nato a Tivoli (Roma), ispettore generale del Ministero dell'educazione nazionale, in rappresentanza del Ministero stesso, come da delega contenuta nel decreto Ministeriale 17 settembre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1941-XIX, reg. n. 4, E. N., f. 276;

2) comm. dott. Cesare Cardamone, vice prefetto, fu Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'interno, come da telegramma n. 18588 del 23 marzo 1942-XX;

3) gr. uff. dott. ing. Enzo Fernè fu Ferdinando, nato ad Alfonsine (Ravenna), podestà del comune di Bologna, il quale interviene in rappresentanza del Comune stesso.

I comparsi sono a me personalmente noti e mi hanno esonerato dal chiedere l'intervento dei testimoni.

Tra i rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'educazione nazionale ed il rappresentante del Comune si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX, il civico Liceo musicale pareggiato « G. B. Martini » di Bologna passa alle dirette dipendenze dello Stato ed assume la denominazione di Regio conservatorio di musica « G. B. Martini ».

L'Istituto sarà governato nelle forme e nei modi prescritti per i Regi conservatori di musica, dalle leggi e dai regolamenti in vigore *pro-tempore,* nonchè dalla presente convenzione.

Art. 2.

Il comune di Bologna, in vista ed in conseguenza della regificazione, si obbliga, per tutta la durata della presente convenzione:

1) a corrispondere, come contributo annuo, allo Stato per il mantenimento del Regio conservatorio, la somma di lire 550.000 a cominciare dal 1° ottobre 1941-XIX.

Tale contributo è considerato, a tutti gli effetti, come spesa fissa di carattere obbligatorio, da essere corrisposta in continuazione per tutta la durata della presente convenzione. Essa dovrà essere versata in tesoreria a rate semestrali posticipate e, propriamente, non oltre il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

In caso di inadempienza del versamento del contributo, il Prefetto, nei limiti di sua competenza, promuoverà l'emissione di un mandato di ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dalla avvenuta scadenza, del debito per sorte capitale e per interesse di mora;

2) a fornire la sede, cedendo in uso gratuito i locali attualmente destinati al Liceo musicale « G. B. Martini » o altri preventivamente riconosciuti idonei, salvo a riservarsi l'onere della loro manutenzione straordinaria, mentre lo Stato si assume ogni altra spesa per manutenzione ordinaria, riscaldamento, illuminazione, ecc.;

3) a cedere in uso gratuito tutto il materiale mobiliare sino ad oggi in dotazione del Liceo stesso: strumenti, mobili, suppellettili di ogni genere;

4) a cedere, in deposito temporaneo e gratuito per tutta la durata della presente convenzione, all'istituendo Regio conservatorio tutto il materiale della biblioteca. Il relativo atto verrà stipulato sulla base di apposito inventario, in separata sede, subito dopo l'entrata effettiva in vigore della presente convenzione, tra gli organi competenti dell'Amministrazione comunale e quelli dell'Amministrazione statale.

Art. 3.

Il comune di Bologna si riserva la proprietà dei quadri e degli oggetti d'interesse storico e artistico esistenti nei locali come sopra ceduti.

Si obbliga, però, di dare ai quadri ed agli oggetti di cui sopra un adeguato ordinamento nell'ambito dell'edificio attuale. Di tali materiali potrà essere effettuato deposito allo Stato, in tutto o in parte. I relativi atti saranno a suo tempo stipulati in base ad appositi inventari.

Art. 4.

Il comune di Bologna si riserva il diritto di proprietà, uso e gestione della sala « Bossi » per concerti, compatibilmente con le esigenze didattiche ed artistiche dell'Istituto.

Gli introiti delle concessioni in affitto della predetta sala sono di pertinenza del comune di Bologna, il quale, a sua volta, si obbliga a sostenere tutte le spese dipendenti da tali concessioni, nonchè tutte le spese inerenti alla manutenzione del materiale mobile, all'uso dell'organo e alla vigilanza durante i concerti.

Due rappresentanti della città di Bologna, cureranno di concerto col presidente ed il direttore del Regio conservatorio, le concessioni della sala e le relative modalità di gestione.

Art. 5.

Lo Stato assume nei ruoli statali il personale di ruolo in servizio presso il Liceo musicale pareggiato, che sia dichiarato idoneo dalla Commissione di ispezione, nominata dal Ministero dell'educazione nazionale per accertare i requisiti voluti ai fini della regificazione.

Il personale insegnante, di cui al precedente comma, nonchè il personale di segreteria, di ordine e di custodia, per essere assunti nei corrispondenti ruoli del personale dei Regi conservatori di musica, dovranno possedere i requisiti seguenti:

a) *per gl'insegnanti*:

1) non aver compiuto il 65° anno di età, a tenore del R. decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1346;

2) coprire una cattedra di ruolo esistente nell'attuale Liceo musicale,

3) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista;

4) non appartenere alla razza ebraica;

5) essere provvisti di regolare titolo di studio di abilitazione, se insegnanti di materie letterarie, di diploma di licenza dell'istrumento e della materia d'insegnamento in conformità delle disposizioni contenute nella legge 4 giugno 1934-XII, n. 977;

6) che siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;

b) *per il personale amministrativo, d'ordine e di custodia*:

1) essere in possesso di tutti i requisiti voluti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;

2) aver raggiunto al 31 dicembre 1941-XX, da almeno un anno, la stabilità nei ruoli del Liceo.

Art. 6.

Alla data di passaggio alle dipendenze dello Stato, all'attuale direttore verrà attribuito il grado ed il trattamento economico di direttore di 1ª classe con l'assegnazione dello stipendio iniziale del grado, salvo i successivi aumenti periodici.

Al personale insegnante, amministrativo, d'ordine e di custodia, assunto alle dipendenze dello Stato, vengono attribuiti il grado e lo stipendio iniziale della carriera, prevista per cattedre e posti analoghi dei Regi conservatori di musica, ed insieme riconosciuto il diritto al successivo sviluppo di carriera.

Art. 7.

Qualora, per effetto dell'inquadramento di cui agli articoli 5 e 6 della presente convenzione, il personale insegnante, amministrativo, di ordine e di custodia venga a conseguire un trattamento economico complessivo lordo, per stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia, inferiore a quello fruito alla data del passaggio del Liceo musicale pareggiato « G. B. Martini » allo Stato per assegni fissi e continuativi, viene conservata la differenza come assegno *ad personam* non computabile agli effetti della pensione e riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia.

Agli effetti sopra indicati dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, del supplemento di servizio attivo e dell'indennità di caro-viveri.

Art. 8.

Il personale di segreteria, attualmente in servizio, e fornito del relativo titolo di studio, e di tutti i requisiti, di cui alla lettera *b*), dell'articolo 5 della presente convenzione, verrà inquadrato nei tre posti, il primo di gruppo *A*, grado 11°; il secondo di gruppo *B*, grado 11°; ed il terzo di gruppo *C*, grado 13°, di cui alla tabella organica transitoria.

Il posto di vice segretario di gruppo *A*, grado 11° iniziale, ed i posti di alunno d'ordine gruppo *C*, grado 13° iniziale, previsti dalla tabella organica definitiva, verranno coperti man mano che si renderanno vacanti rispettivamente il posto di vice segretario di gruppo *A*, grado 11°; il posto di vice segretario di gruppo *B*, grado 11°, ed il posto di alunno d'ordine gruppo *C*, grado 13°, di cui al 1° comma del presente articolo ed alla tabella organica transitoria.

Art. 9.

Il personale avventizio di custodia, già in servizio, presso il Liceo musicale pareggiato « G. B. Martini » in Bologna, all'atto dell'entrata in vigore della presente convenzione, sarà sistemato nei ruoli del personale di custodia dei Regi conservatori di musica e della Regia accademia di belle arti, purchè abbia tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, ad eccezione di quello del limite di età, e, all'entrata in vigore della presente convenzione, sia, da almeno tre anni, in servizio presso il Liceo musicale.

Art. 10.

Al personale proveniente dal Liceo musicale pareggiato « G. B. Martini » di Bologna, all'atto del passaggio nei ruoli dello Stato, verrà computato, agli effetti della carriera, il servizio prestato come militare ed assimilato presso reparti combattenti durante la guerra 1915-18, durante il conflitto italo-abissino, e le O.M.S. e durante l'attuale guerra.

Saranno pure riconosciuti i diritti spettanti ai mutilati e feriti di guerra, ai decorati di croce di guerra e di medaglia al valor militare; nonchè ai mutilati, invalidi e feriti per la causa nazionale agli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.

Art. 11.

La liquidazione del trattamento di quiescenza del personale direttivo, insegnante, amministrativo, d'ordine e di custodia, in servizio presso il Liceo musicale pareggiato « G. B. Martini » in Bologna, iscritto alle Casse di previdenza per le pensioni degli impiegati e salariati degli Enti locali, oppure al regolamento comunale pensioni del 1874, sarà ripartita fra lo Stato e le Casse predette e il Comune in base alle disposizioni dell'art. 49 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, in relazione all'art. 12 del R. decreto 15 maggio 1930-VIII, n. 1170, e dell'art. 57 del R. decreto 3 maggio 1938-XVI, n. 680.

Art. 12.

Il comune di Bologna s'impegna a continuare a devolvere al Regio conservatorio di musica « G. B. Martini » le rendite già devolute per lasciti di premi, donazioni e legati al Liceo musicale pareggiato « G. B. Martini » in Bologna, secondo le disposizioni contenute nelle tavole di fondazione.

I lasciti di premi, le donazioni ed i legati, che eventualmente vengono destinati al Regio conservatorio di musica « G. B. Martini » in Bologna, saranno amministrati direttamente dal Regio conservatorio medesimo.

La gestione dei fondi relativi a tali lasciti avverrà secondo le modalità contenute nell'atto di liberalità ed in rapporto agli scopi per i quali ciascuno di essi è stato costituito.

Qualora nell'atto di disposizione le modalità non siano indicate, la gestione dei fondi avverrà secondo le norme

comuni alle altre spese dell'Istituto. Le entrate e le uscite derivanti da tali atti saranno tenute in sede distinta di bilancio.

Art. 13.

Gli attuali studenti del Liceo musicale pareggiato « G. B. Martini » in Bologna passano direttamente a far parte del Regio conservatorio di musica, acquistando l'iscrizione all'anno in corso della scuola loro spettante.

Art. 14.

Lo Stato corrisponderà al Regio conservatorio di musica « G. B. Martini » in Bologna sul bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, una dotazione annua di lire 150.000.

Art. 15.

Lo Stato non assume alcuna delle eventuali passività gravanti, all'atto della regificazione, sul Liceo musicale « G. B. Martini » di Bologna.

Art. 16.

La presente convenzione ha la durata di 99 anni ed è rinnovabile per tacita riconduzione. Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciarla al suo termine, dovranno farlo tre anni prima.

Art. 17.

La presente convenzione entrerà in vigore il 1° ottobre 1941-XIX. Nel caso venga firmata dopo tale data, essa avrà effetto retroattivo dal 1° ottobre 1941-XIX.

Art. 18.

Il presente atto è redatto in carta libera ed è registrato senza pagamento di tasse, perchè stipulato nell'esclusivo interesse dello Stato.

TABELLA ORGANICA TRANSITORIA

1 direttore di 1ª classe;
1 insegnante di 1ª classe (armonia, contrappunto e fuga);
2 insegnanti di 3ª classe (bibliotecario organo e composizione organistica);
8 insegnanti di 4ª classe (pianoforte - pianoforte - pianoforte - arpa - violino - violino e viola - violoncello - materie letterarie);
10 insegnanti di 5ª classe (contrabbasso - flauto - oboe - fagotto - corno - tromba e trombone - solfeggio - solfeggio - pianoforte complementare - armonia complementare).

Personale amministrativo, d'ordine e di custodia.

1 posto di vice segretario, gruppo *A*, grado 11°;
1 posto di vice segretario, gruppo *B*, grado 11° (*ad personam*);
1 posto di alunno d'ordine, gruppo *C*, grado 13°;
5 posti di custode.

TABELLA ORGANICA DEFINITIVA

1 direttore di 1ª classe;
1 insegnante di 1ª classe, grado 7° iniziale (fuga e composizione);
7 insegnanti di 3ª classe, grado 9° iniziale (armonia e contrappunto - canto - composizione e strumentazione per banda - bibliotecario - organo e composizione organistica - musica da camera - musica corale);
12 insegnanti di 4ª classe, grado 10° iniziale (letteratura poetica e drammatica - storia della musica - pianoforte - pianoforte - pianoforte - violino - violino - viola - violoncello - arpa - materie letterarie - arte scenica);
12 insegnanti di 5ª classe, grado 11° iniziale (contrabbasso - flauto - oboe - clarinetto - fagotto - corno - tromba e trombone - solfeggio - solfeggio - pianoforte complementare - pianoforte complementare - armonia complementare).

Personale amministrativo d'ordine e di custodia.

Gruppo *A*, un posto di vice segretario, grado 11° iniziale;
Gruppo *C*, due posti di alunno d'ordine, grado 13° iniziale;
5 posti di custode.

* * *

Il presente atto che si compone di pagine 15 e righe 9 della presente, nonchè di allegati n. 0 è stato da me letto alle parti che lo hanno approvato e sottoscritto.

Giuseppe Petrocchi - Cesare Cardamone - Enzo Fernè.

Il funzionario rogante: *Salvatore Finizio*

Registrato a Bologna il 25 marzo 1942-XX - Vol. 429, n. 4734, mod. 1, atti pubblici, gratis - Il direttore: *Natalini.*

LEGGE 1° giugno 1942-XX, n. 667.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale — Stipendi e assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	16.700.000 —
2	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, assunto ai sensi del Regio decreto 6 febbraio 1941-XIX, n. 180, in servizio presso l'Amministrazione centrale	755.000 —
3	**Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti**	120.000 —
4	**Spese di manutenzione e di adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale**	100.000 —
5	**Spese per i telegrammi di Stato (*Spesa obbligatoria*)**	400.000 —
6	**Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli**	566.000 —
7	**Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi**	3.400.000 —
8	**Indennità e diarie a membri di consigli, giunte e commissioni di carattere permanente e temporaneo**	1.500.000 —
9	**Indennità di trasferimento**	900.000 —
10	**Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio — Sussidi ad ex impiegati e ad ex insegnanti e loro famiglie**	500.000 —
11	**Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie (*Spesa obbligatoria*)**	2.200.000 —
12	Spesa per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (*Spesa obbligatoria*)	240.000 —
13	**Spese di liti, risarcimenti e accessori (*Spesa obbligatoria*)**	20.700 —
14	Affitto di locali per i servizi dipendenti — Trasporti, provviste di oggetti di cancelleria, di materiale vario e compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per speciali prestazioni per le commissioni centrali e per le commissioni di vigilanza negli esami di concorso per tutte le scuole, escluse quelle dell'ordine elementare - Compilazione, stampa e spedizione di temi per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica	235.000 —
15	**Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)**	*per memoria*
16	**Spese casuali**	115.000 —
		27.751.700 —
	DEBITO VITALIZIO.	
17	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	100.000.000 —
18	Indennità per una sola volta in luogo di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, riguardanti le pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	550.000 —
19	**Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo di cattedre universitarie (art. 6 del Regio decreto-legge 19 aprile 1923-I, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473 e art. 6 della legge 14 aprile 1927-V, n. 604) (*Spesa obbligatoria*)**	180.000 —
		100.730.000 —
	SPESE PER I REGI PROVVEDITORATI AGLI STUDI E PER LE SCUOLE DELL'ORDINE ELEMENTARE	
20	**Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi - Personale ispettivo e direttivo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)**	66.000.000 —
21	**Premi di operosità e di rendimento al personale dei Regi provveditorati agli studi**	100.000 —
22	**Spese di ufficio e di cancelleria e per trasporti e facchinaggi che fanno carico ai Regi provveditorati agli studi - Stampa dei ruoli dei maestri elementari — Affitto di locali, trasporti e provvista di oggetti di cancelleria per lo svolgimento dei concorsi magistrali**	2.000.000 —
23	**Spese per noleggio di automezzi in servizio dei Regi provveditori agli studi**	1.000.000 —
24	**Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica e per incarichi o missioni affidate ai direttori didattici governativi**	3.187.000 —
25	**Indennità e spese per speciali ispezioni amministrative e contabili ai Regi provveditorati agli studi (articolo 36 del Regio decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786)**	50.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
26	Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante nelle scuole dell'ordine elementare — Compensi dovuti ai maestri delle scuole per soldati e di quelle sussidiate	1.470.000.000 —
27	Indennità di missione agli insegnanti di Religione delle scuole dell'ordine elementare dipendenti dai Regi provveditorati agli studi di Trento e di Bolzano (art. 6, ultimo comma, del Regio decreto 27 agosto 1932-X, n. 1127).	22.500 —
28	Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi, in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, Corpi ed Istituti (*Spesa obbligatoria*)	343.050 —
29	Contributo al Gruppo d'azione per le scuole del popolo di Milano, per le spese postali a carico del Gruppo stesso . .	55.381 —
30	Indennità e spese per le missioni eseguite dal personale medico dell'Amministrazione della sanità pubblica nell'interesse dell'igiene e della assistenza scolastica	4.700 —
31	Indennità alle commissioni giudicatrici e di vigilanza dei concorsi magistrali ed agli incaricati delle funzioni di segreteria di dette commissioni	165.000 —
32	Indennità alle commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare	774.000 —
33	Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare	96.000 —
34	Assegni di benemerenza al personale direttivo ed insegnante delle scuole dell'ordine elementare (articolo 390 del Regio decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1297) (*Spese fisse*). . . .	180.000 —
35	Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante delle scuole dell'ordine elementare in attività di servizio o cessato dall'ufficio — Sussidi alle famiglie e agli orfani maggiorenni permanentemente inabili al lavoro	80.000 —
36	Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni concesse agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare, in dipendenza del riconoscimento di campagne di guerra .	80.000 —
37	Contributo alle Ferrovie dello Stato per le riduzioni concesse sul prezzo dei viaggi agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare e alle rispettive famiglie	1.500.000 —
38	Visite medico-fiscali agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare	46.900 —
39	Sussidio annuo a favore della fondazione scolastica « Le scuole per i contadini » per l'istituzione di scuole-asilo ed opere integrative della scuola nel Lazio e nei territori confinanti — Sussidi a favore dei comuni della Lucania ai sensi dell'articolo 86 della legge 31 marzo 1904, n. 140. . . .	450.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
40	**Concorso dello Stato nelle spese da sostenersi da Comuni e Corpi morali per l'arredamento di scuole dell'ordine elementare — Spese per eventuali acquisti diretti da parte del Ministero**	270.000 —
41	**Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia — Spese per i corsi di differenziazione didattica**	417.000 —
42	**Regie scuole magistrali per la formazione delle maestre delle scuole materne — Stipendi e assegni al personale di ruolo — Retribuzioni per supplenze ed incarichi** (*Spese fisse*) . .	790.000 —
43	**Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, nonchè di quelle dipendenti da Enti morali, destinate alla formazione delle maestre delle scuole materne — Sussidi** e contributi per il mantenimento ed il funzionamento delle scuole materne e per promuoverne la diffusione	12.525.000 —
44	Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie ed integrative della scuola dell'ordine elementare e ad istituzioni facenti capo ad organizzazioni o ad associazioni che, oltre ai loro scopi specifici, si prefiggono comunque il fine dell'assistenza scolastica; a biblioteche scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche	1.035.000 —
45	**Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero — Corsi magistrali speciali indetti da privati con la approvazione del Ministero — Festa degli alberi — Mostre, gare e congressi didattici, riguardanti l'insegnamento elementare, l'educazione infantile, associazioni e scuole di cultura popolare**	42.500 —
46	Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole dell'ordine elementare	81.750 —
47	**Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'art. 85 del Testo unico approvato col Regio decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577**	4.460.000 —
48	**Spese per l'assistenza educativa agli anormali (Regio decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3126)**	221.000 —
		1.565.976.781 —
	Spese per le scuole rurali:	
49	**Spese per le retribuzioni ed indennità al personale insegnante — Quota a carico dello Stato del contributo al Monte Pensioni**	63.600.000 —
50	**Spese per i servizi amministrativi e commissioni relative; per il personale non insegnante e per quello direttivo e di vigilanza; per concorsi magistrali e per gli esami; per visite fiscali e indennità di trasferimento ai maestri**	4.218.320 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
51	Spese per arredamento, per forniture e riparazioni di materiale didattico e scolastico, per corsi di cultura e di educazione fisica, per la refezione scolastica, per borse di studio presso scuole agrarie speciali e per ogni altra iniziativa riguardante le scuole rurali	3.200.000 —
52	Fondo destinato alle spese dell'Opera Nazionale di assistenza all'Italia redenta per la gestione delle scuole rurali (art. 14 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 446)	4.530.000 —
53	Fondo costituito con le economie di gestione delle scuole rurali e destinato a contributi per la costruzione di piccoli edifici per le scuole medesime (articolo 7 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 446)	*per memoria*
54	Fondo corrispondente ai versamenti effettuati dall'Ente Opera Nazionale di assistenza all'Italia redenta, nonchè da enti pubblici e privati, da erogarsi per spese riguardanti le scuole rurali, compresi i corsi di cultura e di educazione fisica per il personale insegnante e direttivo delle scuole medesime (articolo 18 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 446).	*per memoria*
		75.548.320 —
	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA.	
55	Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*)	170.000.000 —
56	Premi ai presidi e ai professori incaricati della direzione — Compensi eventuali al personale di segreteria e di servizio di altri ordini di scuole che prestano la propria opera anche per classi di scuola media	2.500.000 —
57	Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche e nel coadiuvare i presidi nelle mansioni d'ufficio	25.000 —
58	Spese per gli esami di ammissione	300.000 —
59	Spese di ufficio e di cancelleria	1.000.000 —
60	Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico e per le biblioteche; per l'acquisto di pubblicazioni, quadri, stampe ed altro per il decoro e l'adornamento dei locali — Spese per manifestazioni culturali varie	2.500.000 —
61	Spese per l'incremento della cultura nazionale nelle provincie redente	30.000 —
62	Sussidi e contributi a scuole medie non Regie — Spese e contributi per viaggi didattici e per l'organizzazione di mostre provinciali autorizzate dal Ministero e di Mostre nazionali — Contributi e spese per l'acquisto e la manutenzione di impianti radio-micro-grammofonici	200.000 —
63	Spese per l'acquisto del materiale e delle materie prime occorrenti all'insegnamento dell'economia domestica nelle Regie scuole medie	500.000 —
64	Borse di studio da assegnarsi ad alunni delle Regie scuole medie (articolo 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n 899) . .	100.000 —
		177.155.000 —
	SPESE PER L'ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE.	
65	Stipendi ed assegni al personale di ruolo — Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*).	220.000.000 —
66	Rimunerazioni ai presidi di istituti con popolazione scolastica superiore ai mille alunni e agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche e dei gabinetti scientifici e nel coadiuvare i presidi nelle mansioni d'ufficio. .	85.000 —
67	Spese per gli esami di maturità classica e scientifica e di abilitazione magistrale	7.350.000 —
68	Premi di operosità e di rendimento ai segretari delle commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale .	50.000 —
69	Spese di ufficio, di cancelleria, per fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili e per trasporti e facchinaggi — Spese per fitti, adattamento e riparazioni di locali occorrenti per uffici ed istituti — Imposta sui fabbricati per il Regio liceo « Genovesi » di Napoli e per il Regio istituto magistrale « Pimentel Fonseca » di Napoli	38.900 —
70	Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e le biblioteche — Spese per l'acquisto di pubblicazioni da distribuirsi ai Regi licei scientifici — Spese per l'acquisto di quadri, stampe ed altro per l'adornamento ed il decoro, a fine educativo, dei locali scolastici — Spese per le esercitazioni pratiche e per proiezioni luminose di carattere didattico e scientifico — Altre spese inerenti ai fini dei singoli istituti o dipendenti da speciali disposizioni	1.900.000 —
71	Spese per l'incremento della cultura nazionale nelle provincie redente	135.000 —
72	Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione classica, scientifica e magistrale — Assegni per posti di studio liceali	31.840 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
73	Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto magistrale « Arnaldo Mussolini » per l'assistenza ai professori delle scuole degli ordini medio e superiore — Spese per viaggi didattici — Sussidi, contributi ed assegni fissi ad istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale	280.000 —
74	Borse di studio da assegnare ad alunni maschi che frequentino i Regi istituti magistrali (articolo 7 della legge 2 luglio 1929-VII, n. 1272 e Regio decreto 18 luglio 1932-X, n. 1067)	200.000 —
		230.070.740 —
	SPESE PER L'EDUCAZIONE FISICA E GIOVANILE.	
75	Sussidi e spese per l'educazione fisica. Sussidi ed incoraggiamenti a società ginnastiche, palestre, corsi speciali. Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse	59.500 —
76	Contributo dello Stato a favore della Gioventù Italiana del Littorio per l'educazione fisica degli alunni delle Regie scuole e dei Regi corsi di avviamento professionale (Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 288, convertito nella legge 2 aprile 1936-XIV, n. 641 e Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566, e articolo 5 del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 142, convertito nella legge 4 giugno 1938-XVI, n. 792)	8.414.722,26
77	Sovvenzione alla Gioventù Italiana del Littorio per le navi scuola marinaretti	153.000 —
		8.627.222,26
	SPESE PER GLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE.	
78	Convitti nazionali ed educandati femminili. Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)	9.800.000 —
79	Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educazione	1.875.000 —
80	Convitti nazionali ed educandati femminili — Spese di fitto e sussidi per i lavori di manutenzione dei locali	500.000 —
81	Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, negli educandati femminili ed in altri istituti di educazione	3.800.000 —
82	Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali e per le alunne di istituti educativi femminili	178.000 —
		16.153.000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	SPESE PER GLI ISTITUTI DEI SORDOMUTI E DEI CIECHI.	
83	Regi istituti dei sordomuti - Regia scuola di metodo « G. Cardano », per i maestri dei sordomuti - Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Rimunerazioni per supplenze (*Spese fisse*)	1.030.000 —
84	Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi - Contributo e sussidi	80.000 —
85	Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi - Spese di mantenimento - Contributo per l'istruzione ed educazione dei sordomuti e dei ciechi soggetti all'obbligo scolastico - Spese per il miglioramento dei locali, degli arredi scolastici e del materiale didattico - Sussidi e spese varie	2.130.000 —
		3.240.000 —
	SPESE PER L'ISTRUZIONE TECNICA	
	E PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE.	
86	Regi istituti tecnici agrari. Stipendi, assegni e retribuzioni al personale (*Spese fisse*)	5.800.000 —
87	Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi istituti tecnici agrari e di corsi speciali — Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni; posti e borse di studio; borse di tirocinio pratico all'interno ed all'estero; concorsi per viaggi didattici — Acquisto di pubblicazioni e di medaglie — Aiuti a favore di iniziative nell'interesse dell'insegnamento agrario — Spese dipendenti da convenzioni speciali per servizi affidati a Regi Istituti tecnici agrari — Concorso per il mantenimento del Comitato Nazionale della stampa agricola italiana	11.549.000 —
88	Quota annua di adesione all'Ufficio internazionale per l'insegnamento agrario e contributo all'Ufficio internazionale dell'insegnamento tecnico	38.000 —
89	Stipendi, assegni e retribuzioni al personale dei Regi istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889 (*Spese fisse*)	43.900.000 —
90	Regi istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889 - Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche e dei gabinetti scientifici e nella coadiuzione dei presidi nelle mansioni di ufficio - Spese per l'incremento della cultura nazionale nelle provincie redente. Viaggi didattici	120.000 —
91	Spese per gli esami di abilitazione tecnica	3.420.000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
Num.	Denominazione	
92	**Regi istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889 - Premi di operosità ai segretari delle commissioni per gli esami di abilitazione tecnica** . .	10.000 —
93	Spese, concorsi e sussidi per le scuole e gli istituti agrari liberi	1.850.000 —
94	Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici e di Regie scuole tecniche industriali, di Regie scuole di magistero professionale per la donna, di Regie scuole professionali femminili e di altre Regie scuole d'istruzione tecnica industriale, nonchè di corsi speciali — Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni, borse di studio e borse di tirocinio pratico all'interno e all'estero, concorsi per viaggi didattici — Acquisto di pubblicazioni e medaglie — Aiuti a favore di iniziative nell'interesse dell'insegnamento industriale	86.000.000 —
95	**Contributo all'Ente nazionale per l'educazione marinara, per le spese di funzionamento dello stesso Ente e delle scuole dipendenti**	1.900.000 —
96	**Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere ed altre istituzioni affini; contributi per il mantenimento di corsi per maestranze**	2.000.000 —
97	Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi Istituti tecnici commerciali e per geometri, di Regie scuole commerciali, nonchè di corsi speciali — Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni, borse di studio e borse di tirocinio pratico all'interno ed all'estero; concorsi per viaggi didattici — Acquisto di pubblicazioni e di medaglie — Aiuti a favore di iniziative nell'interesse dell'insegnamento commerciale.	38.000.000 —
98	**Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini**	390.000 —
99	**Contributi dei comuni e delle provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, il cui onere è stato trasferito a carico dello Stato, per effetto delle disposizioni del Testo unico sulla finanza locale, approvato con il Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175**	4.350.000 —
100	**Personale dei Regi istituti tecnici nautici di cui al Regio decreto 31 agosto 1928-VI, n. 2111, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889 - Stipendi ed assegni continuativi (*Spese fisse*)**	4.900.000 —
101	Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi Istituti tecnici nautici, di corsi inferiori e di corsi speciali — Sussidi, incoraggiamenti e viaggi premio a favore di alunni; borse di studio e di tirocinio pratico; concorsi per viaggi didattici — Acquisto di pubblicazioni e di medaglie — Aiuti a favore di iniziative nell'interesse dell'insegnamento nautico .	1.450.000 —
102	Regi istituti tecnici nautici di cui al Regio decreto 31 agosto 1928-VI, n. 2111, trasformati ai sensi della legge 15 agosto 1931-IX, n. 889 — Sussidi, borse di studio, viaggi premio a favore di alunni, concorsi per viaggi didattici — Spese per esercitazioni pratiche — Aiuti a favore di iniziative nell'interesse dell'insegnamento nautico — Retribuzioni per incarichi speciali	300.000 —
103	**Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi e assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*)**	160.000.000 —
104	**Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel coadiuvare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale nelle mansioni di ufficio** . . .	50.000 —
105	**Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, didattico, scientifico e di pubblicazioni - Altre spese inerenti ai fini così delle scuole come dei corsi o dipendenti da speciali disposizioni - Viaggi didattici e spese varie per l'incremento della cultura nazionale nelle nuove provincie - Scuole e corsi secondari di avviamento professionale liberi e istituzioni affini - Sussidi e incoraggiamenti**	4.500.000 —
106	**Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi corsi di avviamento professionale (Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 288, convertito nella legge 2 aprile 1936-XIV, n. 641)**	4.150.000 —
107	**Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, impianto e funzionamento di laboratori e uffici modello nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale**	3.800.000 —
108	**Contributi per il mantenimento di Regie scuole secondarie di avviamento professionale**	635.000 —
109	**Spese per visite mediche da praticarsi, ai fini dell'orientamento professionale, agli alunni dei Regi istituti d'istruzione media tecnica e delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale**	350.000 —
		379.462.000 —
	Spese per le Università e per gli Istituti dell'ordine universitario.	
110	**Personale di ruolo — Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)** .	82.000.000 —
111	Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori, della Regia scuola normale superiore « Collegio universitario di Pisa » dell'Erbario coloniale di Firenze e della Regia scuola di	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	ostetricia di Trieste e di Istituti e Corpi scientifici — Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Istituto di biologia marina di Rovigno, del Regio Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte in Roma, della Stazione sperimentale per le radiocomunicazioni, del Regio Istituto nazionale di ottica, della Commissione centrale per l'esame delle invenzioni e dell'Istituto nazionale di entomologia in Roma	1.820.000 —
112	Contributo nelle spese di funzionamento degli istituti italo-germanici in Roma ed a Colonia (Regio decreto-legge 26 marzo 1931-IX, n. 391, convertito nella legge 12 giugno 1931-IX, n. 931, e legge 19 luglio 1941-XIX, n. 908)	320.000 —
113	Contributo per il funzionamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » in Torino (articolo 4 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1691, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 762)	2.550.000 —
114	Sussidi ed incoraggiamenti ad istituti universitari d'istruzione commerciale e ad altri istituti o corpi scientifici	426.500 —
115	Contributi a favore delle Regie Università e dei Regi Istituti dell'ordine universitario — Acquisto di pubblicazioni, riviste, materiale didattico e scientifico — Altre spese in servizio degli istituti	55.000.000 —
116	Assegni fissi ad Istituti dell'ordine universitario e legato Filippo Barker-Webb a favore della Regia Università di Firenze - Contributo dello Stato alla Regia Università per stranieri di Perugia per corsi di letteratura e cultura italiana	820.000 —
117	Contributo per il funzionamento della Regia Commissione geodetica italiana, sia per i lavori svolti nel territorio italiano, sia in concorso con Stati esteri	45.000 —
118	Spesa per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico o per contribuire, anche in concorso con Enti o privati, al migliore assetto scientifico e didattico delle facoltà o scuole e dei rispettivi istituti scientifici (articolo 117 del Regio decreto 30 settembre 1923-I, n. 2102, e art. 12 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924-III, n. 1851, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562)	1.700.000 —
119	Fondazioni, posti gratuiti, pensioni, premi, medaglie, sussidi ed assegni per studi universitari e per il perfezionamento all'interno e all'estero — Viaggi all'interno ed all'estero in servizio dell'istruzione universitaria	930.000,40
120	Somma corrispondente ai proventi dei contributi di cui all'articolo 4 del Regio decreto 5 giugno 1932-X, n. 1003, da erogarsi dal Comitato centrale per le Opere universitarie, per i fini indicati nell'articolo 3 del decreto medesimo	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
121	Spese per i corsi speciali di storia militare e di cultura scientifica relativa alla tecnica militare, presso istituti d'istruzione universitaria (Regio decreto 7 agosto 1925-III, n. 1615)	68.000 —
122	Spese per lo scambio di professori di Università e di Istituti nazionali con professori di paesi esteri e per assegni a professori e studiosi incaricati di missioni culturali all'estero (Regio decreto-legge 28 agosto 1931-IX, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932-X, n. 812) - Indennità e spese varie per l'invio di professori presso le Reali Università Ungheresi	292.800 —
123	Contributo a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma (legge 22 giugno 1939-XVII, n. 992)	350.000 —
		146.322.300,40
	SPESE PER LE ACCADEMIE E LE BIBLIOTECHE.	
124	Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)	8.125.000 —
125	Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche — Spese per gli uffici, per i locali e per le mostre bibliografiche — Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche — Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere — Scambi internazionali — Spese per il funzionamento della biblioteca del Ministero e del Regio istituto di patologia del libro	7.000.000 —
126	Contributo per le spese di funzionamento del Centro nazionale di informazioni bibliografiche (articolo 1 del Regio decreto-legge 3 agosto 1934-XII, n. 1554, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 530)	30.000 —
127	Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio e per provvidenze necessarie ad impedire il deterioramento del materiale stesso — Spese e incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio — Espropriazioni, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso o raro, ed esercizio, da parte del Governo, del diritto di prelazione, giusta l'articolo 6 della legge 20 giugno 1909, n. 364, o del diritto di acquisto della cosa denunciata per l'esportazione, giusta l'articolo 9 della legge medesima	185.000 —
128	Assegni a biblioteche non governative — Assegno per la pubblicazione della « Rivista zoologica » e per la biblioteca della Stazione zoologica (Acquario) di Napoli — Assegno alla biblioteca nazionale Braidense di Milano per la somma corrispondente alla rendita del legato Crespi Edoardo	900.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
129	Sussidi, premi ed assegni a biblioteche popolari e ad enti che promuovono l'incremento delle biblioteche stesse e la diffusione del libro — Spese per i corsi di preparazione per il personale addetto alle biblioteche popolari	88.000 —
130	Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici e letterari, alle Società e agli Enti culturali — Giunta centrale per gli studi storici — Regio istituto storico italiano per il medioevo e Scuola nazionale di studi medioevali — Regio istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e Scuola di storia moderna e contemporanea — Deputazioni e Società di storia patria — Consiglio Nazionale delle Accademie — Spese inerenti ai fini dei detti Istituti	2.000.000 —
131	Contributo a favore del Regio istituto italiano per la storia antica (leggi 2 aprile 1936-XIV, n. 628 e 30 novembre 1939-XVIII, n. 1974)	100.000 —
132	Contributo a favore del Regio istituto per la storia del Risorgimento italiano, per il funzionamento del Museo centrale del Risorgimento (Regio decreto-legge 13 dicembre 1934-XIII, n. 2070, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 615, e Regio decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1068)	150.000 —
133	Contributo a favore dell'Istituto di studi garibaldini in Roma (legge 27 gennaio 1939-XVII, n. 268)	100.000 —
134	Assegno a favore della Reale Accademia d'Italia	5.740.200 —
135	Contributo alla Reale Accademia d'Italia per la esecuzione di lavori bibliografici (Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 286, convertito nella legge 2 aprile 1936-XIV, n. 652) . .	25.000 —
136	Contributo a favore dell'Istituto di studi romani in Roma (Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 329, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739 e legge 17 agosto 1941-XIX, n. 968)	800.000 —
137	Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo; aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni e concorsi a premi fra i presidi e professori di scuole degli ordini medio e superiori e gli aiuti ed assistenti di Università ed istituti universitari	150.130 —
138	Premi di incoraggiamento ad autori, ad enti e ad istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio ed importanza per la cultura e l'industria (Regio decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 1306, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 1157)	550.000 —
		25.943.330 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	SPESE PER LE ARTI.	
139	Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti — Accademie di Belle Arti e Licei artistici — Conservatori di musica — Accademia d'arte drammatica con annessa Scuola di danza — Opificio delle pietre dure — Calcografia — Gabinetto fotografico nazionale — Gabinetto nazionale delle stampe — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche — Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie: compensi e indennità a maestri d'arte, ad aiuti ed assistenti *(Spese fisse)*	31.000.000 —
140	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, assunto ai sensi del Regio decreto 6 febbraio 1941-XIX, n. 180	5.400.000 —
141	Premi di operosità e di rendimento al personale non di ruolo, assunto ai sensi del Regio decreto 6 febbraio 1941-XIX, n. 180	350.000 —
142	Indennità di missione al personale non di ruolo, assunto ai sensi del Regio decreto 6 febbraio 1941-XIX, n. 180 . . .	150.000 —
143	Indennità alle commissioni per gli esami di idoneità, promozione, maturità e licenza negli istituti di istruzione artistica .	125.000 —
144	Accademie di Belle Arti e Licei artistici — Conservatori di musica — Fitto e manutenzione di locali — Spese per stampati, cancelleria e varie d'ufficio — Acquisto e conservazione di mobili e del materiale artistico e didattico — Spese inerenti ai fini dei singoli istituti	2.631.500 —
145	Acquisti di partiture, di carta da musica, noleggi di strumenti, affitto di locali, trasporti, provvista di oggetti di cancelleria per i concorsi di assunzione di personale insegnante dei Regi conservatori di musica, delle Regie Accademie di Belle Arti e dei Regi licei artistici — Stampa e spedizione dei temi — Retribuzioni alle commissioni di vigilanza agli esami dei detti concorsi	30.000 —
146	Regia Accademia d'arte drammatica in Roma con annessa Scuola di danza — Retribuzioni per gli incarichi d'insegnamento della regia e della recitazione nella Regia Accademia e per gli incarichi di tutti gli insegnamenti della Scuola di danza e del relativo corso di perfezionamento — Borse di studio — Spese per il funzionamento dell'Accademia e della Scuola di danza (Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XVI, n. 1369, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2346 e legge 22 febbraio 1940-XVIII, n. 165)	749.600 —
147	Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte e di istituti superiori per le industrie artistiche — Contributi ordinari e straordinari per il mantenimento degli istituti e scuole industriali	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	aventi finalità prevalentemente artistica, trasferiti al Ministero dell'educazione nazionale in adempimento del Regio decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3127 — Sussidi per arredamenti ed impianti — Concorsi per viaggi d'istruzione di insegnanti e di alunni — Mostre didattiche, premi ad alunni, medaglie di merito — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere e altre istituzioni di educazione tecnica industriale con finalità prevalentemente artistica .	15.300.000 —
148	Spese per sovvenzioni a teatri e rappresentazioni drammatiche, per la tutela e l'incremento dell'arte drammatica, lirica e cinematografica; per aiuti ad Enti ed istituti musicali non governativi e a società promotrici di arte musicale; per premi di incoraggiamento a cultori di discipline musicali ed artistiche; per concorsi a mostre di musica; per viaggi didattici di alunni delle Regie Accademie di Belle Arti e dei Regi Conservatori di musica; per lo scambio di alunni di istituti di istruzione artistica con alunni di paesi esteri . . .	1.160.000 —
149	Arte contemporanea — Spese per acquisti di opere d'arte e per il loro collocamento; per aiuti e premi di incoraggiamento ad artisti; per borse di perfezionamento; per il pensionato artistico; per contributi a mostre, esposizioni e raccolte pubbliche; per aiuti ad istituzioni, fondazioni, enti e comitati; per la vigilanza su esposizioni nel Regno e all'estero, sull'industria artistica e artigianato, sull'attività edilizia e degli artisti viventi; per studi e ricerche sull'urbanistica; per sovvenzioni e pubblicazioni sull'arte e sugli artisti contemporanei; per spese per la istituzione e il funzionamento dell'archivio biografico e iconografico dell'arte contemporanea; per spese per l'organizzazione di concorsi per la progettazione e l'esecuzione di opere d'arte . .	1.000.000 —
150	Assegni fissi e contributi ad enti, istituti, comuni ed associazioni per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica	353.000 —
151	Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata degli istituti d'istruzione artistica . . .	376.000 —
152	Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti — Spese per la manutenzione e l'adattamento dei locali — Acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche, di materiale scientifico ed artistico e di opere di notevole importanza archeologica ed artistica — Spese per la loro conservazione	600.000 —
153	Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica e privata — Sussidi a musei e pinacoteche non governative	450.000 —
154	Scavi — Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici e monumenti scoperti — Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati — Esplorazioni archeologiche all'estero — Pubblicazione delle « Notizie degli scavi » ed acquisto di opere scientifiche — Rilievi, piante, disegni — Sussidi per scavi non governativi .	860.000 —
155	Spese per la Scuola archeologica italiana in Atene — Spese inerenti agli studi ed alla compilazione della carta archeologica d'Italia	316.500 —
156	Monumenti — Dotazioni governative a monumenti; dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo per il culto e dall'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per chiese ed ex-conventi monumentali — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti — Assegno fisso per il monumentale Duomo di Milano . .	1.434.000 —
157	Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti — Spese per la manutenzione e la custodia del monumento di Calatafimi e della tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera — Assegno per il sepolcreto della famiglia Cairoli in Groppello — Spese per il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo in Roma — Spese per la conservazione di altri monumenti, edifici e raccolte che si collegano a memoria di fatti patriottici o di persone illustri	3.000.000 —
158	Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, retrocessi al Demanio dello Stato, ed assegnati al Ministero della educazione nazionale, per il soggiorno nei Palazzi e Ville Reali delle Loro Maestà e dei Reali Principi, nonchè per il pagamento dei canoni dovuti per l'uso dei palchi di Corte e delle spese per la manutenzione del Castello di Miramare	4.100.000 —
159	Regio opificio delle pietre dure in Firenze, Regia calcografia e Regio gabinetto fotografico nazionale in Roma — Spese di manutenzione e di adattamento dei locali — Spese per la lavorazione delle pietre dure, per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione	100.000 —
160	Galleria nazionale d'arte moderna in Roma — Manutenzione e adattamento dei locali — Acquisti di opere d'arte dell'800 e spese per il loro collocamento — Regia galleria d'arte moderna in Firenze — Contributo dello Stato da devolversi in acquisti di opere d'arte di artisti nazionali e stranieri — Spese inerenti alle predette Gallerie e alle annesse biblioteche, alla conservazione e restauro delle opere . . .	150.000 —
161	Contributo dello Stato all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte », per l'organizzazione delle sue manifestazioni (Regio decreto 11 novembre 1938-XVII, n. 1844)	400.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
162	Contributo a favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano - Rata annuale ai sensi dell'art. 1 dei Regi decreti 14 gennaio 1935-XIII, n. 178 e 7 giugno 1938-XVI, n. 857)	200.000 —
163	Fondo destinato alle spese per il funzionamento dell'Istituto centrale del restauro presso il Ministero dell'educazione nazionale (articolo 8, lettera a) della legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1240)	235.000 —
164	Quota del venti per cento dei proventi dei restauri eseguiti dal Regio istituto centrale del restauro per conto di privati e di Enti diversi dallo Stato e altri proventi eventuali da destinare alle spese per il funzionamento e l'incremento dell'Istituto medesimo (articoli 7 e 8 della legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1240)	*per memoria*
165	Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti — Spese alle quali si provvedeva con i proventi di cui alla legge 27 maggio 1875, n. 2554 . .	2.518.250 —
166	Quota del cinque per cento del provento dei diritti d'ingresso nei musei, nelle gallerie, nei monumenti e negli scavi di antichità dello Stato, da assegnarsi a favore della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle belle arti (articolo 3 del Regio decreto-legge 16 marzo 1933-XI, n. 344, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 826 e Regio decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1216)	*per memoria*
167	Acquisto di cose d'arte antica, medioevale e moderna e spese per l'incremento di collezioni artistiche statali da sostenersi con la rendita del legato « Enrichetta Hertz »	395.309 —
168	Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte — Materiale scientifico sussidiario per il catalogo — Regio gabinetto fotografico nazionale — Spese per la riproduzione fotografica di cose d'arte e per il relativo archivio . .	206.000 —
169	Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti — Compensi per indicazioni e rinvenimento di oggetti d'arte	300.000 —
170	Paghe, mercedi, indennità ed aggiunta di famiglia al personale salariato (operai, custodi straordinari e giardinieri) in servizio dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità - Contributo dello Stato per il trattamento di infermità al personale salariato ai sensi del Regio decreto-legge 24 dicembre 1938-XVII, n. 1940, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739 - Visite medico-fiscali al suddetto personale	6.800.000 —
171	Somma per restituzione agli aventi diritto di tasse di esportazione temporanea degli oggetti di antichità e d'arte in seguito alla reimportazione	*per memoria*
172	Spese per fitti di locali, di ufficio e di cancelleria, per forniture e manutenzione di mobili e suppellettili, di trasporti e facchinaggi degli uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle arti (esclusi gli istituti d'istruzione artistica)	1.150.000 —
173	Spese per la manutenzione e il funzionamento di un'autovettura per i servizi tecnici demandati alle Regie Soprintendenze ai monumenti, alle antichità e gallerie di Roma .	22.000 —
174	Contributi eventuali ai proprietari di aree fabbricabili colpite da divieto assoluto di costruzione e spese inerenti alla protezione delle cose e località di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, comprese quelle per commissioni, missioni e sopraluoghi ed esclusi i premi di operosità e di rendimento (articolo 16 della citata legge)	*per memoria*
		81.862.159 —
	Spese diverse.	
175	Contributo governativo per il funzionamento della scuola dell'ordine elementare e del corso complementare d'insegnamento professionale marittimo già a bordo della nave « Caracciolo » radiata dai ruoli del Regio naviglio (art. 7 della legge 13 luglio 1911, n. 724)	15.000 —
176	Contributo all'Ente Nazionale per l'insegnamento medio e superiore per la vigilanza e il controllo sulle scuole e istituzioni culturali straniere	25.000 —
177	Spese per l'esecuzione e pubblicazione di statistiche concernenti i servizi dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale	*per memoria*
178	Spese per il funzionamento dell'Ufficio di legislazione scolastica comparata — Spese per traduzioni e loro revisione, studi e lavori nell'interesse dell'Ufficio — Retribuzioni ad estranei all'Amministrazione dello Stato e ad insegnanti per incarichi e studi diversi di legislazione scolastica — Inchieste all'estero — Acquisto di pubblicazioni ed abbonamenti periodici per la biblioteca di legislazione scolastica comparata, rilegatura e spese varie per le conservazioni e l'ordinamento del materiale della biblioteca medesima — Acquisto di schedari legislativi e bibliografici — Spese per la pubblicazione del bollettino di legislazione scolastica comparata, di monografie e di opuscoli illustrativi dell'ordinamento scolastico italiano	500.000 —
179	Retribuzioni, rimborsi e indennità spettanti, ai sensi del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1541, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2271, modificato col Regio decreto-legge 15 luglio 1938-XVI, n. 1249, convertito nella legge 5 gen-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	naio 1939-XVII, n. 14, ai docenti di cultura militare e retribuzioni, rimborsi ed indennità spettanti ai docenti di puericultura nelle scuole medie, ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1273	4.800.000 —
180	Borse di studio costituite con l'annua rendita del lascito « Cesare Tarabini »	5.260 —
181	Assegnazione corrispondente alle quote dei proventi ed agli eventuali contributi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e all'ultimo comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1780, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 288, destinati alla Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica	*per memoria*
182	Sussidi in caso di parto o di aborto alle insegnanti e alle impiegate non di ruolo delle Regie scuole e dei Regi istituti di istruzione di ogni ordine e grado (art. 29, lettera *c*) del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1).	300.000 —
183	Retribuzioni e compensi per le esercitazioni di lavoro — Contributi e sussidi per rinnovo e manutenzione annua degli impianti — Acquisto di materie prime ed altre spese di funzionamento delle esercitazioni medesime — Contributi per i corsi di addestramento al lavoro e per accertamenti e studi sul lavoro nella scuola (legge 11 febbraio 1941-XIX, n. 183)	31.000.000 —
		36.645.260 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
184	Assegni di disponibilità e maggiori assegnazioni sotto qualsiasi denominazione (*Spese fisse*)	8.500 —
185	Retribuzioni al personale con contratto a termine, presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici ed istituti dipendenti dal Ministero	41.900 —
186	Indennità mensile al personale non di ruolo in servizio presso istituti e scuole escluse quelle dell'ordine elementare, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni. (*Spese fisse*).	22.000.000 —
		22.050.400 —
	SPESE PER LE SCUOLE DELL'ORDINE ELEMENTARE.	
187	Indennità mensile dovuta al personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni	100.000.000 —
188	Contributo a favore dell'Istituto superiore di studi corporativi del lavoro e della previdenza, sezione per l'insegnamento della cooperazione, della mutualità, dell'economia corporativa, del diritto pubblico fascista, della previdenza e dell'igiene sociale	21.250 —
189	Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari del cessato regime austro-ungarico, in corso al 1° luglio 1924-II e per la parte delle pensioni liquidate e da liquidare posteriormente al personale stesso, in ragione del tempo di servizio utile prestato fino al 1° luglio predetto	1.500.000 —
		101.521.250 —
	SPESE PER GLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE.	
190	Sussidio all'Istituto universitario pareggiato di magistero annesso all'Istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli	7.650 —
191	Posti gratuiti straordinari negli istituti di educazione	60.000 —
		67.650 —
	SPESE PER L'ISTRUZIONE TECNICA.	
192	Contributo dello Stato al Consorzio per il Regio Istituto tecnico industriale di Terni e Regie scuole annesse per le spese di costruzione dell'edificio da adibirsi a sede del predetto Regio Istituto con annesse Regia scuola tecnica industriale e Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale (terza delle sei rate di cui alla legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 712)	1.000.000 —
	SPESE PER LE UNIVERSITÀ E GLI ISTITUTI DELL'ORDINE UNIVERSITARIO.	
193	Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli Osservatori astronomici e gli altri Istituti universitari con ordinamento speciale	76.500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
194	Contributo straordinario all'Amministrazione provinciale di Sassari per il mantenimento della locale Regia Università (nona delle dieci rate stabilite dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 49)	270.000 —
195	Fondo corrispondente ai versamenti effettuati, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1114, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 226, per integrare i bilanci delle Regie Università e dei Regi Istituti universitari	*per memoria*
		346.500 —
	Spese per le accademie e le biblioteche.	
196	**Contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di cultura fascista in Roma (Regio decreto-legge 20 gennaio 1927-V, n. 71, convertito nella legge 19 maggio 1927-V, n. 775 e Regio decreto 14 settembre 1939-XVII, n. 1482)**	100.000 —
197	**Assegnazione per la pubblicazione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci**	30.000 —
198	**Contributi straordinari per il funzionamento delle Accademie**	400.000 —
199	Contributo dello Stato alla Reale Accademia d'Italia per la pubblicazione degli atti costituzionali del Medioevo e dell'età anteriore al Risorgimento italiano, e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta (legge 4 luglio 1941-XIX, n. 731 — seconda delle tre rate)	30.000 —
200	**Contributo dello Stato nelle spese per la compilazione dell'edizione nazionale dei classici greci e latini**	50.000 —
		610.000 —
	Spese per le arti.	
201	**Stipendi, retribuzioni ed assegni vari dovuti al personale dell'Amministrazione della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione dell'educazione nazionale con l'art. 3 del R. decreto 16 maggio 1920, n. 641 (*Spese fisse*)**	430.000 —
202	Assegnazione straordinaria per il riordinamento e l'incremento delle collezioni del Gabinetto Nazionale delle Stampe in Roma (seconda delle cinque rate previste dall'articolo 12 della legge 24 novembre 1941-XX, n. 1286)	100.000 —
		530.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	Spese diverse.	
203	**Annualità dovuta all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad estinzione del mutuo di lire 20,000,000 concesso dall'Istituto medesimo, ai sensi del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XIII, n. 1652, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2147, (quindicesima delle venticinque annualità fissate dall'art. 5 del Regio decreto 11 ottobre 1928-VI, n. 2227)**	1.508.382,40
204	Annualità dovuta al Monte dei Paschi di Siena ad estinzione del mutuo di lire 20.000.000, concesso dal Monte stesso ai sensi del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1652, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2147 (dodicesima delle venti annualità fissate all'articolo 5 del Regio decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1215, convertito nella legge 17 dicembre 1931-X, n. 1584)	1.873.091,20
205	**Annualità dovuta al Banco di Napoli ad estinzione del mutuo di lire 20,000,000 concesso dal Banco stesso, ai sensi dell'articolo 16 del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1856, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2495 (sesta delle venti annualità)**	1.585.277,74
206	Quota di annualità per l'estinzione del mutuo contratto dal Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma per la costruzione e l'arredamento della sede dell'Istituto di bonifica umana ed ortogenesi della razza (articolo 3 del Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 1123, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 345 - quinta delle trenta annualità)	229.355 —
207	Contributo dello Stato a favore della Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica (quinta delle dieci rate di cui all'articolo 2 lettera *e*) del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1780, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 288)	2.000.000 —
208	**Contributi e sussidi per le esercitazioni di lavoro — Spese per acquisto di attrezzi, fitto di terreni,** impianto di gabinetti di lavoro, di biblioteche-archivio fornite di fotografie, diagrammi e di quanto occorre ad illustrare l'organizzazione del lavoro medesimo e dei suoi risultati (terza delle 8 rate di cui alla legge 11 febbraio 1941-XIX, n. 183)	7.000.000 —
		14.196.106,34

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	27.751.700 —
	Debito vitalizio	100.730.000 —
	Spese per i Regi provveditorati agli studi e per le scuole dell'ordine elementare	1.565.976.781 —
	Spese per le scuole rurali	75.548.320 —
	Spese per la scuola media	177.155.000 —
	Spese per l'istruzione classica, scientifica e magistrale	230.070.740 —
	Spese per l'educazione fisica e giovanile	8.627.222,26
	Spese per gli istituti di educazione	16.153.000 —
	Spese per gli istituti dei sordo-muti e dei ciechi	3.240.000 —
	Spese per l'istruzione tecnica e per l'istruzione secondaria di avviamento professionale	379.462.000 —
	Spese per le Università e per gli Istituti dell'ordine universitario	146.322.300,40
	Spese per le accademie e le biblioteche	25.943.330 —
	Spese per le arti	81.862.159 —
	Spese diverse	36.645.260 —
	Totale della Categoria I della parte ordinaria	2.875.487.812,66
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	22.050.400 —
	Spese per le scuole dell'ordine elementare	101.521.250 —
	Spese per gli istituti di educazione	67.650 —
	Spese per l'istruzione tecnica	1.000.000 —
	Spese per le Università e per gli Istituti dell'ordine universitario	346.500 —
	Spese per le accademie e le biblioteche	610.000 —
	Spese per le arti	530.000 —
	Spese diverse	14.196.106,34
	Totale del Titolo II (Parte straordinaria)	140.321.906,34
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	3.015.809.719 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	3.015.809.719 —

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 15 maggio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Argine della Tronara » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 11 febbraio 1942-XX, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Argine della Tronara » e riportato nel catasto del comune di Cancello Arnone in testa alla ditta De Medici Andrea Giuseppe, Beatrice, Alfonso, Giuliano, Francesco fratelli e sorelle fu Goffredo; Massa Fortunata fu Gaetano ved. De Medici; Brancia Costantino, Carmela, Carolina, Margherita e Goffredo fratelli e sorelle di Francesco; Capece-Minutolo Gaetano fu Ferdinando proprietari e Brancia Francesco fu Carlo usufruttuario in parte al foglio di mappa 36, particelle 12/*b* e 14/*b*; foglio di mappa 37, particelle 3/*b*, 4, 5/*c*, 6/*b*, per la superficie complessiva di Ha. 4.17.19 e con l'imponibile di L. 695,61.

Detto fondo confina con la proprietà Buoncore Anna e Filomena fu Pasquale, con la proprietà Rossi Romano Gaetano fu Francesco, livellario alla Mensa arcivescovile di Capua, con la proprietà De Medici Alfonso fu Goffredo, con la proprietà Castaldo Michele fu Francesco e De Medici Giuliano fu Goffredo e con il canale dei Regi Lagni.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 12 aprile 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Argine della Tronara » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 12.000 (dodicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1942-XX
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 188. — D'ELIA

(2484)

REGIO DECRETO 15 maggio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Parco del Conte » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 18 febbraio 1942-XX, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Parco del Conte » di pertinenza, come dagli atti, di Petrella Filomena fu Raffaele maritata Parente fu Raffaele, livellaria al comune di Cancello Arnone e riportato nel catasto del comune di Cancello Arnone in testa alla ditta Petrella Amalia usufruttuaria e Filomena proprietaria sorelle fu Raffaele, livellarie al comune di Cancello Arnone al foglio di mappa 46, particella 8, per la superficie di Ha. 3.60.94 e con l'imponibile di L. 288,75.

Il fondo sopra descritto confina col canale Aprano del fosso Cardito, con la proprietà di Petrella Maria, con la strada vicinale del Conte, con proprietà di Di Martino Lorenzo e Di Martino Antonio.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 12 aprile 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolameno legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Parco del Conte » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 12.000 (dodicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1942-XX
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 190. — D'ELIA

(2483)

REGIO DECRETO 15 maggio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Imbrecciata Altura » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 15 marzo 1942-XX, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Imbrecciata Altura » di pertinenza, come dagli atti, di Cerchiello Vincenzo fu Giovanni, riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Cerchiello Vincenzo fu Giovanni, al foglio di mappa 11, particella 72, per la superficie di Ha. 2.23.02 e con l'imponibile di L. 223,02.

Il sopradescritto fondo confina con la proprietà della parrocchia di Brezza, di Carlino Antimo fu Martino, di Cerchiello Giovanni fu Gennaro ed altri, di Carlino Nicola fu Antimo, di Gravante Giustina ed altri fu Filippo e Feola Maria Giuseppa fu Pasquale e con la strada comunale delle « Cento Moggia ».

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 12 aprile 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolameno legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Imbrecciata Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 7000 (settemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1942-XX
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 189. — D'ELIA

(2485)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1942-XX.

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad eseguire trasporti di merci fra località del Regno servite da fiumi e canali navigabili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione n. C. 111/13962/18 del 20 aprile 1942-XX, della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad eseguire trasporti di merci fra località del Regno servite da fiumi e canali navigabili, istituendovi particolari servizi di navigazione interna da esercitarsi anche a mezzo dell'industria privata.

Art. 2.

Le condizioni di accettazione, di esecuzione e di tariffa dei trasporti di merci per i servizi di navigazione di cui al precedente art. 1, saranno determinate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con particolari norme da rendersi note al pubblico anche a mezzo di manifesti.

Roma, addì 21 aprile 1942-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(2490)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della Società Internazionale Macchine Commerciali, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria, è risultato che la Società Internazionale Macchine Commerciali, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La Società Internazionale Macchine Commerciali, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'Ecc. Guido Viola di Campalto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2488)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1942-XX.

Modelli, leggende e segni caratteristici dei buoni del Tesoro novennali al portatore, con scadenza al 15 settembre 1950-XXVIII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 7 del R. decreto-legge 26 agosto 1941, n. 912, convertito nella legge 5 dicembre 1941-XX, numero 1382, col quale venne autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5 %, con scadenza 15 settembre 1950-XXVIII;

Veduto il decreto Ministeriale 17 settembre 1941-XIX, col quale furono stabilite norme per l'anzidetta emissione ed altre modalità riguardanti le operazioni ammesse sui buoni stessi;

Veduto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1942-XX, col quale vennero fissati i limiti di emissione dei mentovati buoni;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro novennali 5 %, al portatore, con scadenza 15 settembre 1950-XXVIII, dei quali, col R. decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912, convertito nella legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1382, venne autorizzata la emissione, in serie, ciascuna di lire un miliardo di capitale nominale, sono distinti in otto tagli, per il rispettivo importo, in capitale nominale, di L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000.

Ciascun buono si compone: di una matrice e di una contromatrice collocate nella parte superiore del foglio, e dalle quali il titolo è distaccato all'atto della emissione; del corpo del titolo, e di diciotto cedole, per il pagamento delle rate semestrali di interessi, disposte, in corrispondenza del lato inferiore del buono, su due colonne di nove cedole ciascuna.

I buoni sono stampati su fogli di carta filigranata; quelli dei tagli da lire 500, 1000 e 2000, in litografia, sia sul prospetto che sul rovescio; quelli da L. 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000, in calcografia, sul prospetto, e in litografia sul rovescio.

La carta filigranata, usata per la stampa dei buoni di tutte le serie, è bianca, per i tagli di lire 500, 1000 e 2000; di colore rosa, per i tagli di lire 5000, 10.000 e 20.000; e di colore azzurro, per i tagli di lire 50.000 e 100.000.

Per tutte le serie e per tutti i tagli, la filigrana della carta, in chiaro-scuro, è costituita da una cornice ad intreccio di foglie di alloro, legate con nastri, lungo i lati, sinistro, destro e inferiore, del titolo; mancante nel lato superiore della matrice e contromatrice; ripetuta lungo la lista di separazione del titolo dalla matrice e contromatrice e nello spazio fra il titolo e le cedole. In questi ultimi due tratti, la cornice in filigrana è interrotta, al centro, dalla leggenda, anche essa in filigrana, « Regno d'Italia ».

In corrispondenza degli angoli inferiori, sinistro e destro, del corpo del titolo, la filigrana riproduce, in chiaro-scuro, rispettivamente, l'effige di Cerere e quella di Minerva, racchiuse, ciascuna, in una cornice circolare in filigrana chiara.

Nella parte centrale di ogni singola cedola, la filigrana reca un disco scuro, e, nell'interno di questo, la indicazione, in chiaro, del numero d'ordine della cedola.

Art. 2.

Il prospetto del buono è contornato da una cornice rettangolare a motivi « bianco-linea »; e contiene, nella parte interna superiore di ciascuno dei lati, destro e sinistro, della cornice, tre fasci littori, con le scuri rivolte all'esterno. Esso presenta, inoltre, un fondo costituito dalla leggenda, in caratteri minuti, « Buono del Tesoro », ondulata e ripetuta, in senso orizzontale, innumerevoli volte. Siffatto fondo è di diversa tonalità di colore, per i tagli di lire 500, 1000 e 2000, e di una sola tonalità per tutti gli altri tagli.

Lo stesso prospetto reca, nella parte centrale superiore, un bassorilievo simboleggiante le vittorie che sollevano l'Italia, racchiuso in una cornice di foglie di alloro legate con nastri. Tale bassorilievo, in disegno a « numismatica », contiene, negli angoli superiori, rispettivamente, le date IV, XI e MCMXVIII, e, sotto il lato superiore, il motto « tra le consacranti vittorie ». Per i soli tagli di lire 500, 1000 e 2000, il bassorilievo ha un fondo a linee ondulate orizzontali.

Fra il lato superiore della cornice esterna del buono e la cornice del bassorilievo, è impressa la dizione, in carattere maiuscolo, « Regno d'Italia ».

Fra il bassorilievo e il lato inferiore della cornice esterna del buono, sono impresse le leggende, in caratteri maiuscoli, « Buono del Tesoro novennale a premi — 5 % — pagabile nel Regno, nell'Africa italiana e nei Possedimenti — 5 % — R. decreto-legge 26 agosto 1941-XIX, n. 912, ... serie di 2 milioni da lire 500 caduno ».

Le diverse serie sono contraddistinte da numeri ordinali « ventesima, ventunesima, ventiduesima, ecc. », indicati in lettere maiuscole. Seguono le indicazioni del quantitativo dei buoni di lire 500 compresi in ciascun taglio, dei numeri d'iscrizione dei buoni stessi, e dell'ammontare capitale del titolo, in lettere; nonchè la dizione « fruttante l'interesse del 5 % annuo, con esenzione da ogni imposta presente e futura, rimborsabile al portatore il 15 settembre 1950 - A. XXVIII E.F. ».

Seguono la data di emissione originaria del debito, 15 settembre 1941-A.XIX E.F., e la firma del direttore generale del Tesoro « Grassi », impressa a stampa mediante fac-simile.

Sul lato inferiore sinistro, è stampata un'avvertenza riguardante il pagamento delle rate semestrali di interessi e dei premi e il rimborso del capitale; e, sul lato inferiore destro, è riservato uno spazio per le indicazioni del luogo e della data di rilascio del buono.

Nella parte centrale del lato inferiore, è impresso il bollo a secco, contenente lo stemma dello Stato e la leggenda circolare « Regno d'Italia », preceduta e seguita dal Nodo di Savoia.

La lista di separazione, lungo la quale si eseguisce lo stacco del buono dalla matrice e dalla contromatrice, su un fondo a « mille nomi », recante la dizione « Buono del Tesoro », molte volte ripetuta, per i tagli di lire 500, 1000 e 2000; e su un fondo composto da sole linee ondulate, per gli altri tagli; reca, ripetuta due volte, la leggenda « Regno d'Italia » in carattere corsivo maiuscolo.

Art. 3.

Il rovescio del buono consta di tre parti.

La prima parte, nel lato superiore del buono, contiene un'avvertenza, racchiusa in una cornice lineare. Tale avvertenza riporta indicazioni concernenti la partecipazione del buono a premi, e il pagamento di essi con esenzione da imposte, nonchè il pagamento delle cedole semestrali di interessi e il rimborso del capitale. Segue la tabella dei premi da estrarsi, per ciascuna serie, il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno.

La seconda parte, collocata al centro, è contornata da una cornice « bianco-linea », che racchiude un fondo a « mille nomi », nel quale è ripetuta, in senso orizzontale ondulato, la indicazione « Buono del Tesoro ». Su tale fondo sono impressi, lungo il lato superiore, la dicitura « Buono del Tesoro novennale »; al centro, lo stemma dello Stato; e, lungo il lato inferiore, le indicazioni della serie e dell'interesse annuo 5 %.

La terza parte racchiude, in una cornice lineare, uno spazio in bianco destinato alle annotazioni relative al pagamento dei premi.

Art. 4.

Le diciotto cedole sono numerate, dall'1 al 18, progressivamente, dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno.

Il prospetto di ciascuna di esse è formato da una cornice riproducente foglie di alloro legate con nastri. Sul lato superiore, la cornice è interrotta, al centro, da un piccolo spazio bianco rettangolare, sul quale è stampato il numero d'ordine della cedola; sul lato sinistro della stessa cornice è impressa, entro una piccola cornice rettangolare, la indicazione del Regio decreto-legge che ha autorizzato la emissione dei buoni del Tesoro novennali con scadenza al 15 settembre 1950-XXVIII. Ai lati, destro e sinistro, ogni cedola presenta due spazi rettangolari, racchiusi in una cornice a scacchetti, con le indicazioni, rispettivamente, della serie, in cifre romane, e dell'importo della cedola, in cifre arabe.

Il testo di ogni cedola reca, in alto, la dicitura « Buono del Tesoro novennale 5 % a premi », alla quale seguono, le indicazioni dell'ammontare della cedola, in lettere e in cifre; della scadenza semestrale; del quantitativo dei buoni di L. 500 compresi nel titolo; della serie; del saggio di interesse 5 % e dei numeri di iscrizione dei buoni.

Ai lati, destro e sinistro, la cedola presenta due spazi circolari, in bianco, sui quali sono impressi, rispettivamente, un Fascio Littorio e il bollo a secco.

La cedola è stampata su di un fondo a « mille nomi », costituito dalle parole « Buono del Tesoro », in caratteri minutissimi, molte volte ripetute.

Il rovescio di ogni singola cedola presenta, ai lati sinistro e destro, due rosoni identici, a motivi « nero-linea », che recano stampata, al centro, la parola « cedola », e, sopra e sotto tale dicitura, la indicazione, in cifre, del numero d'ordine progressivo della cedola stessa. Fra i due rosoni lungo il lato inferiore, è stampata la dicitura « pagabile nel Regno, nell'Africa italiana e nei Possedimenti ».

Art. 5.

Il prospetto dei buoni è stampato in colore diverso per i vari tagli, e precisamente:

taglio da lire	500	— arancione
taglio da lire	1.000	— verde smeraldo
taglio da lire	2.000	— blu
taglio da lire	5.000	— verde
taglio da lire	10.000	— bruno
taglio da lire	20.000	— viola
taglio da lire	50.000	— rosso granato
taglio da lire	100.000	— nero.

Tale colorazione del prospetto dei diversi tagli è identica per tutte le serie.

Il rovescio è stampato, invece, in colore diverso per le singole serie, e precisamento:

Serie Ventesima	— nero
Serie Ventunesima	— giallo cromo
Serie Ventiduesima	— azzurro
Serie Ventitreesima	— arancione
Serie Ventiquattresima	— rosa violaceo
Serie Venticinquesima	— verde smeraldo
Serie Ventiseesima	— viola
Serie Ventisettesima	— giallo cera
Serie Ventottesima	— bruno violaceo
Serie Ventinovesima	— verde
Serie Trentesima	— blu
Serie Trentunesima	— rosso
Serie Trentaduesima	— viola rossastro
Serie Trentatreesima	— bruno rossastro
Serie Trentaquattresima	— blu nero
Serie Trentacinquesima	— verde bottiglia
Serie Trentaseesima	— bruno scuro
Serie Trentasettesima	— blu acciaio
Serie Trentottesima	— blu elettrico
Serie Trentanovesima	— grigio viola
Serie Quarantesima	— grigio verde.

Tale colorazione del rovescio è identica per i vari tagli di ogni serie.

I numeri di iscrizione dei buoni e le firme sono impressi, per tutte le serie e per tutti i tagli, tipograficamente, in colore nero.

Art. 6.

I modelli dei titoli considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(2499)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Disdetta dell'Accordo economico collettivo per la disciplina del commercio degli apparecchi per la radiodiffusione

La Federazione nazionale fascista degli industriali meccanici ha dato, ai sensi ed agli effetti di legge, con lettera raccomandata n. 41-6 del 5 maggio c. a. alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di ferro, metalli e macchine, formale disdetta dell'Accordo economico per la disciplina del commercio degli apparecchi per la radiodiffusione stipulato il 16 maggio 1940-XVIII e pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 1942-XX, n. 37.

(2495)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 115.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 115 — Numero del certificato provvisorio: 8773 — Consolidato 5 % - Data: 31 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato: Banca d'Italia, Roma — Intestazione: Santoloce Basilio di Angelo — Capitale L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione, dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 17 febbraio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(738)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali rendita Cons. 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 114.

E' stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita Cons. 5 % n. 526291 di annue L. 75 a favore di Boneschi Adele di Francesco minore sotto la patria potestà del padre domiciliato a Torino.

Poichè detto certificato è mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 17 febbraio 1942-XX

(737) *Il direttore generale*: POTENZA

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Busso (Campobasso), Castiglione Messer Raimondo (Teramo), Giba (Cagliari), Seneghe (Cagliari), Serrenti (Cagliari) e Villasimius (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i R. decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1) Il signor Vincenzo Di Iorio fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Busso (Campobasso);

2) Il dott. Francesco Savini fu Lino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castiglione Messer Raimondo (Teramo);

3) Il signor Raffaele Ibba fu Antioco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Giba (Cagliari);

4) Il signor Luigi Salaris fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Seneghe (Cagliari);

5) Il signor Cesare Talloru fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comune di credito agrario di Serrenti (Cagliari);

6) Il signor Angelo Dessì Zanda fu Daniele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villasimius (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1942-XX

V. AZZOLINI

(2479)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	839710	Comune di Pessinetto (Torino), vincolato a favore del Ministero dell'agricoltura e foreste . . . . L.	322 —
P. R. 3,50 %	179106	Sello Pietro, dom. a Casalvecchio Siculo (Messina), ipotecato a favore dello Stato . . . . »	70 —
Cons. 3,50 %	683480	Torello Luigi di Atanasio, dom. a Belmonte (Cuneo), ipotecato per cauzione a favore dello Stato quale ufficiale giudiziario della Pretura di Belmonte, con estensione a qualsiasi altra Pretura . . . . »	35 —
Rendita 3,50 %	145270	Molieri Vincenzo fu Gaetano, dom. in San Chirico Raparo (Potenza), ipotecato per cauzione del titolare quale ufficiale giudiziario . . . . »	50 —
P. R. 3,50 % (1934)	296182	Procino Stanislao di Generoso, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Fontanarossa (Avellino) . . . . . »	147 —
Id.	296183	Procino Margherita di Generoso, minore, ecc., come sopra . . »	147 —
Id.	296184	Procino Eugeno di Generoso, minore, ecc., come sopra . . . »	147 —
Id.	296185	Procino Nicola di Generoso, minore, ecc., come sopra . . »	147 —
Id.	296186	Procino Rachele di Generoso, minore, ecc., come sopra . . »	147 —
Id.	520030 Solo per l'usufrutto	Dondero Santina fu Giovanni Battista, residente a Vandergrif (Pensilvania) U.S.A., con usufrutto a favore di Garibaldo Ida Caterina, ved. Dondero fu Edoardo . . . . . . »	290,50
P. N. 5 %	34276 Solo per la proprietà	Fontani Maria-Antonietta di Orionto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Pisa, e vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Fontani Orionto di Ilario . . . . »	75 —
P. R. 3,50 %	116900	Divino Agnese fu Cuono moglie di Mugnolo Liborio, dom. in Acerra (Caserta), vincolata come dote della titolare . . . . »	52,50
ex Cons. 5 % (1861)	46858 Solo per la proprietà	Massa dei primi creditori incapienti nel giudizio di graduazione, a carico di Bianco Angela-Maria, in nome proprio e come rappresentante del di lei figlio minore Carlo Vernieri, procreato col fu Giovanni Vernieri, dom. a Napoli, con usufrutto trentennale a favore della Cattedrale di S. Matteo di Salerno . . . . »	615 —
Id.	55049 Solo per la proprietà	Primi creditori incapienti dell'espropriata eredità del fu Vernieri Giovanni, dom. a Napoli, con usufrutto trentennale a favore del Capitolo della Cattedrale di S. Matteo di Salerno . . . »	90 —
P. R. 3,50 %	126701 Solo per la proprietà	Ciompi Clemenza fu Foscolo, con usufrutto a favore di Morati Erminia di Ernesto ved. Ciompi . . . . »	10,50
Id.	119626 Solo per la proprietà	Come sopra . . . . »	98 —
Id.	126700 Solo per la proprietà	Ciompi Stefano fu Foscolo, ecc., come sopra . . . . . »	10,50
Id.	119624 Solo per la proprietà	Come sopra . . . . »	98 —
Id.	126703 Solo per la proprietà	Ciompi Stefania e Clemenza fu Foscolo, ecc., come sopra . . »	3,50
Id.	120822 Solo per la proprietà	Come sopra . . . . »	28 —
Cons. 3,50 % (1902)	3300 Solo per la proprietà	Pullino Umberto fu Giacinto, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Meciani Laura fu Giovanni . . . . »	476 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 28 maggio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2235)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.